

2020

Commento alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20)

Indice

Prefazione	6
Capitolo 1: Introduzione	8
Art. 1 Campo di applicazione	8
Art. 2 Delimitazione	8
Art. 3 Commento sulla Convenzione di diligenza	8
Capitolo 2: Identificazione del contraente	10
Sezione 1 Disposizioni generali	10
Art. 4 Identificazione del contraente	10
Art. 6 Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo	14
Art. 7 Indicazioni da documentare	15
Art. 8 Identificazione in altro modo adeguato	16
Sezione 2 Persone fisiche	16
Art. 9 Identificazione quando il contraente si presenta di persona	16
Art. 10 Identificazione in caso di apertura per corrispondenza della relazione d'affari	17
Art. 11 Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità	18
Sezione 3 Persone giuridiche e società di persone	19
Art. 12 Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente	20
Art. 13 Identificazione senza iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente nonché identificazione di autorità	20
Art. 14 Attualità dell'estratto del registro di commercio o di un attestato equivalente	21
Art. 15 Verifica dell'identità delle persone che aprono la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure	22
Art. 16 Identificazione per le società semplici, le società in fase di costituzione e i trustee	24
Art. 17 Persone giuridiche generalmente conosciute, società di persone e autorità	26
Sezione 4 Forme particolari di identificazione	27
Art. 19 Identificazione interna a un gruppo	27

Capitolo 3: Accertamento dell'avente diritto economico su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo	28
Sezione 1 Disposizioni generali	29
Art. 20 Accertamento dei detentori del controllo	29
Art. 21 Indicazioni da documentare	34
Sezione 2 Deroghe all'obbligo di accertamento	36
Art. 22 Società quotate in borsa	36
Art. 23 Autorità	37
Art. 24 Banche e altri intermediari finanziari come contraenti	37
Art. 25 Ulteriori deroghe all'obbligo di accertamento	39
Art. 26 Comunioni di comproprietari per piani e comunioni di comproprietari	39
Capitolo 4: Accertamento dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali	40
Sezione 1 Disposizioni generali	41
Art. 27 Accertamento dell'avente diritto economico	41
Art. 28 Indicazioni da documentare	42
Sezione 2 Deroghe all'obbligo di accertamento	44
Art. 29 Persone fisiche	44
Art. 30 Persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa	45
Art. 31 Società quotate in borsa	46
Art. 32 Autorità	46
Art. 33 Banche e altri intermediari finanziari come contraenti	46
Art. 34 Società semplici	48
Art. 35 Comunioni di comproprietari per piani e comunioni di comproprietari	49
Art. 36 Persone soggette al segreto professionale	50
Sezione 3 Obblighi di accertamento particolari	50
Art. 37 Conti e depositi collettivi	50
Art. 38 Veicoli di investimento collettivo e società di partecipazione	51
Art. 39 Società di sede	53
Art. 40 Fondazioni e art. 41 Trust	56
Art. 42 Assicurazione sulla vita con tenuta di conto/di deposito separata (insurance wrapper)	61

Capitolo 5: Delega e disposizioni in materia di monitoraggio	62
Sezione 1 Delega	62
Art. 43 Delega per quanto concerne l'identificazione del contraente, l'accertamento del detentore del controllo e la determinazione dell'avente diritto economico	62
Sezione 2 Obblighi di documentazione	63
Art. 44 Obbligo di garanzia	63
Art. 45 Tempistica di adempimento dell'obbligo di documentazione	64
Sezione 3 Obblighi di ripetizione	66
Art. 46 Ripetizione degli obblighi di diligenza previsti dalla presente Convenzione in caso di dubbio	66
Capitolo 6: Divieto di assistenza attiva alla fuga di capitali	68
Capitolo 7: Divieto di assistenza attiva all'evasione fiscale e a pratiche analoghe	69
Capitolo 8: Disposizioni procedurali e di verifica	70
Sezione 1 Procedimento	70
Art. 59 Controllo da parte della società di audit	70
Art. 60 Procedura d'indagine	70
Art. 62 Procedura abbreviata	71
Sezione 2 Disposizioni in materia di sanzioni	72
Art. 63 Casi di lieve entità	72
Art. 64 Infrazione della Convenzione di diligenza	72
Art. 65 Prescrizione estintiva	73
Sezione 3 Organizzazione	73
Art. 66 Commissione di sorveglianza	73
Art. 67 Inquirenti	74
Allegato: Esempi pratici	76
Indice delle abbreviazioni	86

Prefazione

La **Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB)**, esistente **dal 1977**, viene di norma sottoposta a revisione con cadenza quinquennale.

La presente versione è stata allestita al fine di recepire i commenti formulati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) nel proprio **rapporto di valutazione** sulla Svizzera del 7 dicembre 2016. La CDB sottoposta a revisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 come «CDB 20».

Le modifiche di carattere materiale perseguono l'obiettivo di ovviare alle carenze riscontrate dal GAFI. Esse riguardano in particolare i valori di soglia per gli **affari commerciali e le operazioni di cassa**, i quali sono stati abrogati e/o ridotti (artt. 4, 20 e 27), nonché la **tempistica di adempimento dell'obbligo di documentazione** (art. 45). Ulteriori adeguamenti sono funzionali in particolare a una migliore leggibilità, nonché a fare maggiore chiarezza su questioni di natura pratica.

Per motivi formali, nei passi rilevanti della CDB 20 è stato inoltre inserito il rimando alla vigente **Circolare FINMA in materia di video-identificazione e identificazione online**.

Nella CDB 20 sono state mantenute le disposizioni sul divieto di prestare assistenza attiva sia alla fuga di capitali, sia all'evasione fiscale e a pratiche analoghe.

Con la revisione del testo della CDB, anche il presente Commento è stato debitamente adeguato e integrato.

In un'ottica di più agevole leggibilità, nel testo non viene operata una differenziazione di genere. La forma di volta in volta utilizzata include sempre anche le persone dell'altro sesso.

Capitolo 1: Introduzione

La CDB definisce uno **standard minimo nell'ambito del diritto di vigilanza**; i suoi firmatari hanno quindi la piena facoltà di adottare regolamentazioni più stringenti in merito ad aspetti specifici. Singole disposizioni riconoscono inoltre volutamente una certa flessibilità, dando così la possibilità di applicare la CDB secondo un **approccio basato sul rischio**.

La CDB 20 è pubblicata in tedesco, francese, italiano e inglese. In caso di divergenze materiali tra le singole versioni linguistiche, è determinante la CDB 20 in lingua tedesca.

Art. 1 Campo di applicazione

Salvo indicazioni contrarie, la CDB e il Commento si riferiscono a tutte le banche e a tutti i commercianti di valori mobiliari anche qualora, per ragioni linguistiche, nel testo sia riportata soltanto una sola delle due denominazioni.

Art. 2 Delimitazione

La tempistica e le modalità di accertamento del retroscena di **relazioni d'affari o di transazioni a rischio superiore** (Rars/Tars), nonché i correlati obblighi particolari di chiarimento non sono regolamentati nella CDB, bensì nell'ORD-FINMA.

Il rimando di cui all'art. 2 cpv. 3 relativo alle attività delle **organizzazioni di carte di credito** si riferisce alle corrispondenti disposizioni nell'ORD-FINMA.

Art. 3 Commento sulla Convenzione di diligenza

Il Commento alla CDB viene pubblicato dall'ASB e deve essere considerato da parte di banche, organi della CDB e società di audit come un **supporto interpretativo**, ma **non costituisce parte integrante della CDB stessa**.

Capitolo 2: Identificazione del contraente

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 4 Identificazione del contraente

In base alla prassi della Commissione di sorveglianza CDB, per i **conti congiunti** devono essere identificati tutti i cointestatari, salvo laddove trovi applicazione un'ap-posita regolamentazione in deroga (ad esempio, identificazione di società semplici).

Nel caso dei **conti/depositi collettivi** per l'amministrazione di piani di partecipazione a favore dei collaboratori di una società deve essere identificata soltanto quest'ultima, a condizione che i diritti di partecipazione vengano gestiti in un conto/deposito collettivo intestato alla società stessa.

La definizione del concetto di «**valori mobiliari**» si basa sull'art. 2 lett. b LInFI. Secondo tale definizione, per valori mobiliari si intendono le cartevalori, i diritti non incorporati che esplicano la medesima funzione (diritti valori), i derivati e gli effetti contabili standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala. La definizione del termine di «affari commerciali» si basa sul concetto di «commercio di valori mobiliari a titolo professionale» sancito nell'art. 1 della Legge sulle borse (LBVM). Con l'entrata in vigore della CDB 20, per tutti gli affari commerciali di cui all'art. 4 cpv. 2 lett. f la banca è tenuta a identificare il contraente, indipendentemente dall'importo dell'operazione stessa.

Per la definizione delle **operazioni di cassa** si rimanda all'art. 2 lett. b ORD-FINMA. Nella fattispecie, con tale concetto viene designata ogni operazione in contanti, in particolare il cambio, la compera e la vendita di metalli preziosi, la vendita di assegni di viaggio, la liberazione in contanti di titoli al portatore, di obbligazioni di cassa e di prestiti obbligazionari, l'incasso in contanti di assegni, laddove queste operazioni non vengano effettuate attraverso un conto cliente già in essere. Il valore soglia di 25.000 franchi fissato in precedenza all'art. 4 cpv. 2 lett. g è stato ridotto a 15.000 franchi a seguito della critica avanzata in questo ambito dal GAFI nel Rapporto sulla Svizzera 2016.

Secondo la prassi della Commissione di sorveglianza CDB, i versamenti o i prelievi in contanti in relazione a conti/libretti presso un'altra banca sono considerati come operazioni di cassa anche se l'altro istituto è la casa madre (cfr. Rapporto sull'attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005–2010, CDB V.1.2.11 pag. 22). L'art. 19 resta tuttavia applicabile. La Commissione di sorveglianza CDB ha inoltre accertato che «il criterio decisivo per la classificazione di un'operazione finanziaria come operazione di cassa non consiste nel fatto che venga effettuato un disbrigo in contanti (ovvero una presa in carico e/o una consegna di un valore patrimoniale)». L'attributo distintivo di un'operazione di cassa risiede piuttosto nella fattispecie che si tratta di un servizio specifico ed estemporaneo, senza la presenza di una relazione d'affari duratura. «Le operazioni di cassa sono pertanto attività che non passano attraverso un conto esistente intestato al cliente e che non comportano alcun ulteriore rapporto del cliente con la banca; di conseguenza, mancano anche documenti che consentirebbero di identificare il cliente e ricostruire la provenienza e la destinazione successiva dei valori patrimoniali presentati» (cfr. Rapporto sull'attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005–2010, V.1.2.15 pagg. 23 segg.).

La Commissione di sorveglianza CDB precisa infine che «un'operazione di cassa [...] è considerata tale anche se viene effettuata da un cliente esistente. Se da un lato il fatto che il cliente sia già stato identificato in precedenza implica che è possibile soprassedere alla sua (nuova) identificazione, dall'altro lato è comunque sempre necessario richiedere e ottenere una dichiarazione circa la titolarità del diritto economico» (cfr. Rapporto sull'attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005–2010, V.1.2.16 pag. 24).

Nella definizione di operazioni di cassa rientra anche il cambio di contanti nella stessa valuta con lo scopo di ricevere tagli di diverso valore. Nella prassi comune, per le operazioni di cassa trova applicazione il principio secondo cui deve essere identificata come contraente la persona che effettua l'operazione in contanti allo sportello.

Le **transazioni sui mercati dei capitali**, segnatamente quelle per il collocamento dei valori mobiliari presso gli investitori (ad es. «selling shareholder» in occasione di «initial public offering»), nonché i casi in cui la banca è attiva come agente pagatore e/o di emissione o in una funzione analoga, non rientrano nel concetto di affari commerciali ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. f.

Qualora una persona **già** correttamente identificata **nel contesto di una relazione d'affari in essere** ampli il proprio rapporto con la banca, non è necessario procedere nuovamente alla sua identificazione. Secondo la prassi della Commissione di sorveglianza CDB, questo principio trova applicazione anche se nel frattempo i requisiti della CDB in termini di identificazione del cliente dovessero essere stati innalzati. Il requisito preliminare è tuttavia che la prima identificazione sia stata effettuata secondo le regole della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza in vigore a suo tempo (cfr. Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005–2010, V.1.2.10 pag. 21). Le persone identificate in passato in modo valido e le cui relazioni d'affari sono state in seguito estinte devono essere nuovamente identificate in caso di ripresa del rapporto con una banca. Un'eccezione è costituita dalle relazioni d'affari che vengono disdette ed estinte su disposizione della banca («forced exit»), ma in seguito devono essere riaperte (riattivate) ad esempio in quanto gli averi trasferiti ritornano indietro (ad es. a seguito di istruzioni di pagamento insufficienti/errate o se un assegno emesso dalla banca non viene riscosso). In questi casi non è necessario procedere a una nuova identificazione del contraente e all'accertamento dell'avente diritto economico. Tali conti riattivati devono essere tuttavia bloccati per qualsiasi ulteriore entrata.

Qualora, nell'ambito di una relazione d'affari esistente, per la persona che ha effettuato l'apertura sia già stata effettuata non solo la verifica della sua identità ma anche un'identificazione formale corretta, tale persona non deve essere nuovamente identificata qualora apra personalmente un nuovo rapporto. Laddove sia stata verificata soltanto l'identità di una persona che ha aperto la relazione ai sensi dell'art. 15, tale fattispecie non è sufficiente per giustificare la rinuncia all'identificazione per una relazione d'affari propria.

Il termine «correttamente» si riferisce agli obblighi di diligenza in vigore al momento dell'apertura della relazione d'affari. Un'identificazione è quindi da ritenersi corretta se sono state rispettate le disposizioni della CDB in vigore al momento dell'apertura della relazione d'affari o, in alternativa, quelle della versione attualmente vigente della CDB (*lex mitior*).

La decisione con la quale si è rinunciato a una nuova identificazione non deve essere documentata in modo particolare. L'obbligo di garanzia ai sensi dell'art. 44 è soddisfatto se dagli atti risulta che la persona era già stata identificata (ad es. se i relativi documenti sono disponibili presso la banca o nel sistema informatico della stessa). Restano fatti salvi eventuali obblighi di ripetizione ai sensi dell'art. 46.

Per i **rapporti di credito** è possibile operare sostanzialmente una distinzione in tre tipologie di crediti: l'operazione di credito (bilaterale), il credito consortile e la sottopartecipazione a crediti consortili.

1. L'**operazione di credito (bilaterale)** è generalmente un servizio finanziario disciplinato dalla LRD, in quanto esso comporta il rischio che per la remunerazione e il rimborso del credito vengano utilizzati fondi acquisiti in maniera illecita o criminosa. La Commissione di sorveglianza CDB ha espresso il proprio parere positivo all'applicazione della CDB per i rapporti di credito. Di conseguenza, in relazione a un mutuatario, alla banca competono gli obblighi di diligenza per l'identificazione del contraente, l'accertamento del titolare del controllo e/o dell'avente diritto economico.
2. Poiché i **crediti consorziali** presentano sostanzialmente la stessa situazione di partenza rispetto ai rapporti di credito (bilaterali) menzionati (rapporto contrattuale diretto tra la singola banca e il mutuatario), anche questa tipologia di operazione è sottoposta alla LRD. Di conseguenza, anche in questo ambito trova applicazione la CDB. Questo principio è valevole sia per le operazioni in cui la banca è capofila di un consorzio, sia per i casi in cui essa partecipa solamente a un consorzio.
3. In caso di **partecipazioni / sottopartecipazioni successive** in crediti od operazioni di credito bilaterali sono contemplati tre diversi scenari di partenza. In particolare, tali fattispecie possono configurarsi con le seguenti modalità:
 - a) attraverso un'adesione al contratto di credito da parte del mutuante che si aggiunge in un secondo tempo, a condizione che nel contratto di credito sia prevista la possibilità di un'adesione successiva oppure il mutuatario esprima esplicitamente il proprio assenso a tale riguardo (si configura così la situazione soprariportata di un credito consorziale di cui al cpv. 2) oppure
 - b) attraverso la stipulazione di un contratto di sottopartecipazione tra il mutuante e l'aderente, in base al quale il mutuante originario cede all'aderente con una

dichiarazione separata tutti i crediti derivanti dal contratto di credito stesso in misura pari alla sottopartecipazione (laddove tale cessione non sia stata notificata al mutuatario nel corso della durata contrattuale, si configura una cosiddetta cessione «tacita») oppure

- c) attraverso la stipulazione di un contratto di sottopartecipazione e senza cessione parziale del titolo di credito, laddove è possibile che l'aderente partecipi pro quota al rapporto di credito (e quindi riceva parimenti pro quota dal mutuante, gli interessi/i margini/le commissioni generati dal contratto di credito), oppure in quanto la parte sottopartecipante apporta la propria adesione soltanto a un eventuale default creditizio (ricevendo dal mutuante per questa «assicurazione crediti» una quota del margine).

Sia per la variante 3.b che per la variante 3.c non sussiste alcun rapporto contrattuale diretto con il mutuatario e quindi parimenti nessuna relazione d'affari diretta. Di conseguenza non è necessario procedere ad alcuna identificazione formale del mutuatario e a nessun accertamento dell'avente diritto economico e/o del detentore del controllo.

Art. 6 Obbligo di identificazione a prescindere dal limite minimo

Ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 sussiste un **obbligo di identificazione** anche al di sotto del limite minimo di 15.000 franchi definito all'art. 4 cpv. 2 lett. g qualora vengano effettuati tentativi concreti di eludere l'obbligo di identificazione. Un simile scenario si configura ad esempio se un importo viene ripartito su più transazioni (c.d. «smurfing».)

Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2, il limite minimo definito all'art. 4 cpv. 2 lett. g è comunque irrilevante qualora sussista il fondato sospetto che i valori patrimoniali siano correlati ad attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Nella fattispecie, deve trattarsi del sospetto che i valori patrimoniali provengano dalle fonti specificate all'art. 9 cpv. 1 LRD. Un simile scenario si configura laddove i valori patrimoniali sono in correlazione con un atto illecito ai sensi dell'art. 305^{bis} CP, provengono da un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'art. 305^{bis} punto 1^{bis} CP, sono soggetti alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP o risultano funzionali al finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 260^{quinquies} cpv. 1 CP.

Art. 7 Indicazioni da documentare

Se il contraente è una persona fisica, il **domicilio** effettivo in base all'art 22 CC deve essere supposto nel luogo in cui questi dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Se il contraente è una persona giuridica, deve essere accertato **l'indirizzo effettivo della sede dell'azienda**. A tale scopo, è possibile basarsi in prima battuta sui documenti di identificazione (di norma l'estratto del Registro di commercio) presentati dal contraente nell'ambito del processo di identificazione. In alternativa, la banca può accertare come indirizzo effettivo della sede dell'azienda anche la località della reale sede amministrativa. Secondo la prassi consolidata, tale luogo è ubicato laddove una società ha il proprio centro economico ed effettivo, ovvero ove si tengono le attività di conduzione operativa. A tale riguardo è determinante la conduzione degli affari correnti nell'ambito dello scopo sociale; in caso di più località fa stato il fulcro della conduzione operativa (cfr. a riguardo anche la DTF 2C_1086/2012).

Ci sono paesi in cui la data di nascita e l'indirizzo di domicilio e/o quello di residenza non vengono utilizzati, per cui la banca non è in grado di raccogliere e registrare tali dati. Per precisare che in questi casi la CDB non viene comunque violata, la Convenzione stessa esonera dall'accertamento dei dati in questione.

In relazione con la registrazione dell'indirizzo effettivo del domicilio e/o della sede dell'azienda, la banca può basarsi in linea di principio sulle indicazioni fornite dal contraente. Nel rispetto di un approccio basato sul rischio, ulteriori obblighi di accertamento più stringenti da parte della banca sussistono soltanto in presenza di anomalie ed elementi sospetti.

Dato che per le persone fisiche deve essere messa agli atti la copia del documento ufficiale di legittimazione, come mezzo di identificazione è sufficiente una copia senza che siano necessari ulteriori accertamenti o formalità. Qualora una persona fisica posseda più di una nazionalità, è sufficiente che venga messa agli atti soltanto la copia di un documento ufficiale di legittimazione. Le ulteriori nazionalità non devono poi essere documentate per iscritto.

Secondo i criteri della CDB, l'obbligo di allestire un dossier di identificazione completo si riferisce ai contraenti con cui viene effettivamente stabilita una relazione d'affari (cfr. art. 4).

Art. 8 Identificazione in altro modo adeguato

Tale disposizione disciplina i casi particolari in cui non è possibile identificare un contraente secondo le modalità prescritte in quanto i documenti richiesti non sono disponibili. In simili situazioni la banca ha la facoltà di procurarsi altri documenti idonei all'identificazione e di metterli agli atti; a tale riguardo, essa gode di un adeguato margine discrezionale.

L'art. 8 trova applicazione per analogia anche per la verifica dell'identità della persona che apre una relazione d'affari (art. 15).

Sezione 2 Persone fisiche

Art. 9 Identificazione quando il contraente si presenta di persona

L'espressione **«si presenta di persona»** riportata all'art 9 descrive lo scenario in cui si è instaurato un contatto personale tra il cliente e il rappresentante della banca, il quale ha proceduto in tale sede all'identificazione della controparte. Questo contatto personale può avvenire nei locali della banca stessa o anche altrove.

La **copia del documento ufficiale di legittimazione** non deve essere necessariamente effettuata in via contestuale all'identificazione del contraente. Qualora la copia del documento venga effettuata prima che il contraente si sia presentato personalmente, essa deve essere verificata al più tardi in occasione del colloquio personale dello stesso presso la banca, effettuandone il confronto con il corrispondente documento ufficiale di legittimazione. Se la copia del documento ufficiale viene effettuata soltanto successivamente all'incontro personale, trovano applicazione le disposizioni in materia di identificazione in caso di apertura della relazione d'affari per corrispondenza ai sensi dell'art. 10. Cfr. a tale riguardo anche il commento all'obbligo di garanzia ai sensi dell'art. 44.

La copia del documento di legittimazione non deve essere effettuata necessariamente mediante fotocopiatrice. A condizione che i dati personali siano riportati integralmente e il contraente sia riconoscibile sulla fotografia, il documento può essere infatti ad esempio anche fotografato o scannerizzato, archiviandone poi una copia nel dossier cliente.

L'art. 9 rinuncia a un elenco esaustivo dei **documenti di identificazione ammessi**. La decisione circa i documenti accettati resta di competenza della singola banca ed è lasciata alla sua discrezione. Sulla base di un approccio basato sul rischio si tiene così conto delle diverse situazioni specifiche. La decisione relativa alle modalità di gestione dei documenti di identificazione con data di validità scaduta rientra parimenti nella sfera di competenza e di discrezionalità della singola banca.

Sono ammessi soltanto documenti che riportano una fotografia della persona identificata; si precisa che sulla copia del documento ufficiale di legittimazione la persona identificata deve essere sostanzialmente riconoscibile sulla fotografia. A seguito della problematica secondo cui per determinati documenti di legittimazione non risulta tecnicamente possibile effettuare una copia con una fotografia riconoscibile del relativo titolare (ad esempio per motivi di anticontraffazione dei documenti di identità sono utilizzati elementi c.d. «anti-copy» che rendono impossibile copiarne la foto), in casi eccezionali motivati si può rinunciare all'elemento della riconoscibilità.

Ai fini dell'identificazione devono essere accertati gli elementi di cui all'art. 7.

Art. 10 Identificazione in caso di apertura per corrispondenza della relazione d'affari

Secondo la prassi della Commissione di sorveglianza CDB, per presupporre un'apertura per corrispondenza è sufficiente che non si verifichi alcun incontro personale tra la banca e il contraente. Se una relazione d'affari viene aperta **per corrispondenza**, l'indirizzo di domicilio fornito deve essere verificato mediante l'invio di corrispondenza o in altro modo equivalente. Per accertare l'indirizzo di domicilio in conformità a questo articolo è sufficiente l'invio per posta ordinaria (posta A o B); non è invece necessario l'invio per raccomandata («lettre signature»).

L'identificazione per corrispondenza, munita dell'opportuna attestazione di autenticità da parte di terzi, va distinta dall'identificazione tramite un delegato. Quest'ultima opzione è possibile soltanto tra presenti. Viceversa, non si tratta di un'identificazione tramite **delega** quando il contraente viene identificato per corrispondenza con contestuale presentazione di un'attestazione di autenticità, ragione per cui non è necessario alcun accordo scritto tra la banca e il soggetto che fornisce tale attestazione.

È considerata equivalente alla verifica dell'indirizzo di domicilio mediante recapito di corrispondenza in particolare la presentazione di una conferma ufficiale del domicilio. Anche in caso di identificazione per corrispondenza è necessario accertare gli elementi di cui all'art. 7.

Art. 11 Soggetti preposti al rilascio di attestazioni di autenticità

Poiché in occasione dell'**apertura di una relazione d'affari per corrispondenza** i documenti di identificazione non sono presentati alla banca in originale bensì in copia, è necessario attestarne l'autenticità. Nella fattispecie, l'autenticità può essere confermata mediante una firma (nessuna applicabilità della firma collettiva). Non è necessario procedere alla verifica della firma della persona che conferma l'autenticità del documento. La forma dell'attestazione di autenticità non è prescritta. A tale riguardo sono determinanti la legislazione, il quadro normativo o la prassi dello Stato interessato.

Il concetto di intermediario finanziario ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b comprende gli intermediari finanziari svizzeri ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 e 3 LRD nonché gli intermediari finanziari con sede all'estero che sono assoggettati a un'adeguata vigilanza e sorveglianza in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

Ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b, la banca può accettare l'**attestazione di autenticità** anche da parte di una banca corrispondente, di un altro intermediario finanziario (ad es. Posta e FFS) o di un avvocato autorizzato a esercitare in Svizzera. Sono considerati abilitati in Svizzera gli avvocati regolarmente iscritti in un Registro cantonale degli avvocati. A propria discrezione, la banca ha facoltà di respingere le conferme di autenticità (ad es. in caso di palese assenza di attendibilità). Nel concetto di intermediario finanziario ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b rientra anche una società affiliata appartenente a una banca corrispondente o a un intermediario finanziario. Di conseguenza, l'autenticità della copia di un documento di identità può essere altresì confermata attraverso una simile società anche laddove non si tratti di un intermediario finanziario, come ad esempio nel caso di una società di trust («corporate trustee») che offre servizi in relazione alla costituzione e all'amministrazione di trust.

Rientra nella sfera di competenza e di discrezionalità della singola banca accettare le attestazioni notarili di norma emesse all'estero (ad es. «affidavit»). Gli avvocati abilitati all'estero possono essere inclusi nella platea degli enti pubblici ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c laddove il rispettivo diritto estero di pertinenza riconosca loro il potere di emettere autenticazioni. Sono considerati enti pubblici ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c anche le autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti (APMA).

Ai sensi dell'art. 11 cpv. 2, l'identificazione può essere effettuata anche nell'ambito di ulteriori procedure idonee al rilascio di attestazioni di autenticità.

Sezione 3 Persone giuridiche e società di persone

La CDB 20 utilizza le espressioni «persone giuridiche» e «società di persone» conformemente alla terminologia del diritto civile svizzero (cfr. in particolare gli artt. 52 segg. CC e gli artt. 530 segg. CO).

Le ditte individuali iscritte nel Registro di commercio possono essere identificate sulla base delle disposizioni vigenti per le persone fisiche o in alternativa sulla base di quelle applicabili alle persone giuridiche e alle società di persone.

Le disposizioni per l'**identificazione delle persone giuridiche e delle società di persone** trovano applicazione per i contraenti domiciliati in Svizzera e, per analogia, per quelli domiciliati all'estero. Tali disposizioni devono essere applicate per analogia anche ai contraenti costituiti ai sensi del diritto pubblico (ad es. corporazioni ed enti di diritto pubblico).

Per l'apertura di relazioni d'affari con persone giuridiche e società di persone, la CDB non opera alcuna distinzione tra identificazione quando il contraente si presenta di persona o identificazione in caso di apertura per corrispondenza della relazione d'affari. Il fatto che la persona che effettua l'apertura sia fisicamente presente al momento dell'apertura stessa della relazione d'affari è determinante soltanto ai fini della tipologia di verifica dell'identità di tale persona (art. 15 cpvv. 1 e 2).

La documentazione necessaria può essere presentata in originale, come copia fisica e/o digitale scansionata, e può essere trasmessa in modalità elettronica alla banca; in alternativa, la banca stessa può scaricare le informazioni pertinenti attraverso Internet. In merito ai documenti utilizzati per l'identificazione di persone giuridiche e società di persone non sussistono prescrizioni formali (cfr. anche Rapporto sull'attività della Commissione di vigilanza CDB 1998–2001, punto 1, lett. I, pag. 12). Restano fatti salvi in ogni caso gli obblighi di documentazione di cui all'art. 44 seg.

Art. 12 Identificazione in caso di iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente

Esempi di **banche dati** gestite da un'autorità di vigilanza o da un soggetto privato di comprovata affidabilità ai sensi dell'art. 12 sono i registri di Teledata, Creditreform, Intrum Justitia, Dun & Bradstreet, Deltavista, «Register for certificates of good standing», il sito web dell'Ufficio federale del Registro di commercio (www.zefix.ch) nonché i registri degli intermediari finanziari soggetti a vigilanza pubblicati sul sito web della rispettiva autorità di vigilanza all'estero.

Art. 13 Identificazione senza iscrizione nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente nonché identificazione di autorità

Le persone giuridiche e le società di persone non iscritte nel Registro di commercio possono essere identificate ad esempio mediante l'atto costitutivo, il contratto di costituzione, una certificazione della società di audit, un certificate of incumbency, un «certificate of good standing», un «certificate of incorporation» oppure un'autorizzazione ufficiale circa l'effettivo esercizio dell'attività. Secondo la prassi della Commissione di sorveglianza CDB, l'identità delle persone giuridiche non iscritte nel Registro di commercio può essere accertata anche sulla base degli statuti non firmati (cfr. Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005–2010, V.1.2.7 pag. 20).

Per quanto concerne il termine di «autorità», è possibile fare riferimento alle spiegazioni di cui all'art. 23.

Casi particolari:

- **Comunioni di proprietari per piani**

Le comunioni di proprietari per piani devono essere identificate sulla base di un estratto del Registro fondiario. In alternativa l'identificazione può essere effettuata anche sulla base di una copia semplice del regolamento della comunione di proprietari per piani e dell'estratto del verbale da cui emerge che l'amministratore è autorizzato alla gestione del conto. Il suddetto estratto del verbale non è necessario se l'identificazione viene effettuata tramite un estratto del Registro fondiario. Per le comunioni di proprietari per piani l'art. 15 non trova applicazione.

- **Comunioni di comproprietari iscritte nel Registro fondiario**

Le comunioni di comproprietari iscritte nel Registro fondiario devono essere identificate con modalità analoghe a quelle della comunioni di proprietari per piani (cfr. spiegazioni precedenti).

- **Prodotti di previdenza vincolata**

Nei prodotti di previdenza vincolata (ad es. conti del pilastro 3a), il contraente della banca è l'istituto di previdenza. A essere identificato sarà dunque quest'ultimo (e non il beneficiario stesso).

Art. 14 Attualità dell'estratto del registro di commercio o di un attestato equivalente

La CDB non prevede requisiti circa il contenuto di un attestato. A tale riguardo sono determinanti la legislazione, il quadro normativo e la prassi dello Stato interessato.

Nella prassi esistono associazioni che non sono iscritte nel Registro di commercio, né risultano soggette al controllo di una società di audit. Di norma queste associazioni possono essere identificate solo attraverso lo statuto o altri documenti associativi. Tali documenti possono rispecchiare la situazione attuale anche se risultano **anteriori di oltre 12 mesi**. Se invece un'associazione è iscritta nel Registro di commercio, l'estratto di quest'ultimo non può essere anteriore di oltre 12 mesi.

Art. 15 Verifica dell'identità delle persone che aprono la relazione e presa di conoscenza delle disposizioni in materia di procure

Ad essere identificata è la **persona giuridica o la società di persone** per la quale viene aperta una relazione d'affari. Per **persone che aprono la relazione** si intendono le persone che all'apertura della relazione rappresentano la società nei confronti della banca e che sottoscrivono i documenti di apertura. Qualora una persona giuridica apra la relazione d'affari in rappresentanza di un'altra persona giuridica, si dovrà verificare l'identità delle persone fisiche che agiscono per conto di tali persone giuridiche. Occorre sempre fare riferimento alla persona che effettivamente agisce al momento dell'apertura della relazione d'affari.

Le indicazioni di cui all'art. 7 cpv. 1 non devono essere acquisite per i soggetti che aprono relazioni d'affari per conto di persone giuridiche e società di persone.

Non risulta necessario né prendere atto, né tantomeno verificare l'indirizzo di domicilio della persona che apre la relazione d'affari. Ciò deriva dal fatto che per la verifica dell'identità delle persone che aprono una relazione sono contemplate nella CDB apposite norme specifiche. La persona che apre una relazione d'affari non diventa quindi anche contraente. Per contro, se tale persona apre una relazione d'affari a proprio nome, essa dovrà essere identificata ai sensi degli artt. 9 segg. CDB, a meno che sia già stata identificata all'apertura di una relazione precedente (art. 4 cpv. 3).

Sono considerati procuratori ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 le persone che agiscono per conto della persona giuridica e che aprono quindi la relazione d'affari nei confronti della banca, ovvero i loro organi, le loro persone aventi diritto di firma (singola o collettiva) oppure terzi autorizzati (cfr. anche art. 3 cpv. 1 LRD).

Le disposizioni in materia di procure possono essere desunte ad esempio da un estratto del Registro di commercio. In alternativa sono utilizzabili altri documenti in grado di fornire informazioni sui poteri di rappresentanza (ad es. procure di organi societari a favore di altre persone, estratto di un regolamento interno specifico, registri delle firme, certificate of incumbency, ecc.). Il requisito di cui all'art. 15 cpv. 3 può essere soddisfatto anche mettendo agli atti una copia semplice dei documenti

societari pertinenti (ad es. statuti, regolamenti di un'associazione, verbali del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea generale, programmi annuali contenenti le relative disposizioni sul diritto di firma e sui diritti alla nomina delle persone autorizzata a firmare, ma anche procure conferite a terzi da parte degli organi societari, ecc.). L'identità e la legittimità dei firmatari di tali documenti (ad es. company secretary) non necessitano di ulteriori accertamenti e attività di documentazione da parte della banca. L'obiettivo è quello di conoscere i procuratori legittimati ad intrattenere rapporti con la banca.

L'obbligo di garanzia (cfr. art. 44) impone di documentare l'avvenuta verifica dell'identità delle persone che aprono una relazione (inserimento del relativo documento nel dossier cliente e/o nel sistema della banca). In tale ambito viene messa agli atti una copia semplice del documento dal quale possono essere desunte le disposizioni in materia di procure da parte del contraente. Non vi sono prescrizioni formali per documentare il recepimento delle disposizioni in materia di procure da parte del contraente.

La persona che effettua l'apertura non deve essere iscritta nel registro dei procuratori, salvo laddove disponga altresì del diritto di firma per la relazione d'affari (cfr. art. 39 lett. c LRD-FINMA).

L'art. 15 cpv. 4 prevede **norme speciali** per verificare l'identità della persona che apre la relazione e per documentare le disposizioni in materia di procure qualora venga aperta una relazione d'affari con un intermediario finanziario svizzero o estero ai sensi dell'art. 24 e/o dell'art. 33. Ciò è dovuto al fatto che, soprattutto per le operazioni interbancarie, trovano applicazione standard particolari. Spesso vengono scambiate delle liste di firme senza che vi siano propriamente persone che aprono la relazione d'affari ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 e 2. Le transazioni sono gestite tramite sistemi elettronici di contrattazione e di clearing (ad es. SWIFT o SIC). L'identificazione avviene con lo scambio di chiavi senza l'intervento di persone che aprono la relazione d'affari ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 e 2. L'art. 15 cpv. 4 chiarisce pertanto espressamente che, nelle relazioni d'affari con intermediari finanziari soggetti a controllo in base a leggi speciali ai sensi dell'art. 24 e/o dell'art. 33, è possibile utilizzare registri di firme, chiavi elettroniche o altri supporti comunemente in uso anziché la procedura di cui all'art. 15 cpv. 1-3.

Art. 16 Identificazione per le società semplici, le società in fase di costituzione e i trustee

Per le **società semplici** vige la **norma speciale** di cui all'art. 16. Le società semplici non sono persone giuridiche, non hanno capacità di agire e non sono iscritte al Registro di commercio.

Per le società semplici, all'atto dell'apertura di una relazione d'affari la banca ha la facoltà di identificare (i) tutti i soci, oppure (ii) le persone titolari di diritto di firma nei confronti della banca per conto della società semplice, nonché almeno uno dei soci. Un'agevolazione è prevista nell'art. 16 cpv. 1 lett. c per le società semplici che perseguono uno scopo ideale: per queste è infatti possibile identificare anche soltanto le persone titolari del diritto di firma nei confronti della banca.

Questa possibilità di scelta contemplata nell'art. 16 cpv. 1 si prefigge di consentire alla banca di svolgere le procedure di identificazione per le società semplici in funzione della loro forma, finalità e numero di soci (ad es. nel caso di studi di avvocati).

Come elenco non esaustivo di esempi di società semplici con scopo ideale ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 lett. c si indicano le casse comuni di club di bocce, di jass (gioco di carte) o di Guggenmusik, oppure le casse di classe scolastica.

I soci e/o le persone aventi diritto di firma devono essere identificati in conformità alle regole sancite agli artt. 9 segg. (persone fisiche) e/o 12 segg. (persone giuridiche e società di persone).

Se una persona giuridica o una società di persone è autorizzata a firmare per la relazione d'affari aperta a nome di una società semplice, a dover essere identificata sarà tale persona giuridica e/o società di persone (e non i rappresentanti che agiscono per suo conto). L'art. 15 non trova applicazione, in quanto per le relazioni d'affari con le società semplici valgono le disposizioni speciali dell'art. 16 a titolo di *lex specialis*.

Dal punto di vista del diritto civile, le **comunioni ereditarie** sono da considerarsi come società semplici. Se è in essere una relazione d'affari con il testatore, ciò significa che la banca lo ha identificato come contraente. In virtù del principio di

successione universale, gli eredi subentrano nella relazione d'affari con la banca. Le norme per l'identificazione delle società semplici trovano applicazione soltanto laddove venga aperta una nuova relazione d'affari con una comunione ereditaria.

I **patrimoni speciali vincolati a scopi precisi** senza una propria organizzazione (ad es. donazioni a seguito di una catastrofe) possono essere trattati per analogia con le stesse modalità di una società semplice.

Se per la **costituzione di una società anonima** o di una **società a garanzia limitata** è stato aperto un conto al fine di liberare il capitale, i soggetti che effettuano l'apertura devono essere identificati ai sensi dell'art. 15 poiché, sebbene da un punto di vista civilistico tali società siano da considerare come società semplici, i conti per il versamento di capitale non presentano tuttavia alcuna persona autorizzata a firmare. Piuttosto, in questo caso i conti devono essere bloccati affinché nei confronti dell'assemblea costitutiva possa essere emessa l'attestazione del versamento di capitale prescritta dalla legge. Il capitale viene reso disponibile solo dopo l'avvenuta (e comprovata) nomina degli organi della società di nuova costituzione. Una volta perfezionata la fondazione della società, qualora debba essere aperta una relazione d'affari per conto della stessa è necessaria un'identificazione ai sensi degli artt. 12 segg. In caso di aumento di capitale, il contraente è già dotato di personalità giuridica propria; l'art. 16 cpv. 2 non trova dunque applicazione. L'identificazione deve avvenire in conformità agli artt. 12 segg.

In caso di relazioni d'affari con un trust, il contraente nei confronti della banca è il trustee, il quale deve essere identificato come persona fisica oppure come persona giuridica e/o società di persone. Il trust stesso non può figurare come contraente. Il trustee deve attestare alla banca per iscritto (ad esempio con il formulario T) il proprio diritto di aprire una relazione d'affari per conto del trust. Come conferma attestante il diritto del trustee di aprire una relazione d'affari per conto del trust è ammessa anche una legal opinion in luogo della conferma scritta del trustee. Non vi sono prescrizioni formali per tale attestazione. La suddetta legal opinion può essere espressa da un soggetto terzo (ad es. un avvocato). Non sono necessarie ulteriori attestazioni del suddetto diritto.

Nella prassi, anche le società di sede detenute da trust o fondazioni aprono relazioni d'affari con una banca (c.d. «underlying companies», ovvero società di sede le cui azioni sono detenute nel patrimonio del trust e/o della fondazione). In questi casi è la società di sede a dover essere identificata come contraente. Parimenti, non sussiste alcuna relazione d'affari con il trust e/o la fondazione stessa. L'art. 16 cpv. 3 non trova quindi applicazione.

Art. 17 Persone giuridiche generalmente conosciute, società di persone e autorità

L'art. 17 descrive le modalità con cui è necessario effettuare l'identificazione di una **persona giuridica generalmente conosciuta, di una società di persone o di un'autorità**. Questa **norma speciale** trova applicazione per tutte le disposizioni degli artt. 12–15. Per le persone giuridiche generalmente conosciute, in luogo della procedura di cui agli artt. 12 segg. è possibile registrare agli atti che l'identità è nota; al riguardo non sono previste particolari prescrizioni formali. È possibile, ad esempio, allestire un'apposita nota informativa messa agli atti oppure stampare la pagina web di una borsa valori in cui il contraente figura come società quotata.

Il termine di «autorità svizzere» comprende le autorità della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, unitamente alle rispettive corporazioni ed enti di diritto pubblico. Corporazioni, enti e fondazioni di diritto pubblico sono equiparati ad autorità laddove dispongano di una base legale e si occupino di adempiere mansioni di pubblica utilità. Il termine di «autorità straniera» si basa sul rispettivo diritto estero sottostante.

Sezione 4 **Forme particolari di identificazione**

Art. 19 Identificazione interna a un gruppo

Per giudicare l'**equivalenza dello standard di diligenza** occorre tener conto del momento in cui la relazione d'affari è stata aperta. Se al momento dell'apertura di una relazione d'affari da parte dell'unità del gruppo di una banca una persona è stata identificata correttamente come contraente secondo le disposizioni valide per tale unità, la procedura di identificazione non deve essere ripetuta nel momento in cui tale persona apre un'ulteriore relazione presso un'altra unità dello stesso gruppo. Questa agevolazione trova applicazione soltanto per i contraenti già in portafoglio che sono stati identificati secondo le disposizioni per essi applicabili. Per quanto concerne l'unità del gruppo, può trattarsi di una società svizzera oppure estera dello stesso gruppo. Gli istituti bancari definiscono disposizioni normative interne per la verifica dei documenti di identificazione; in linea di principio, tali regolamentazioni devono essere predisposte dall'unità del gruppo che ha effettuato l'identificazione del contraente. Se il contraente estingue la relazione d'affari con l'unità del gruppo, il dossier cliente può rimanere presso un'unità che ha effettuato l'identificazione del contraente stesso.

Nel campo di applicazione dell'art. 19 rientrano anche associazioni e gruppi bancari. Sedi, succursali, agenzie, rappresentanze e società del gruppo sono da intendersi in tal senso come parte integrante del gruppo e/o del gruppo bancario. L'art. 19 è ad esempio applicabile anche se un contraente effettua presso una banca un prelievo in contanti a debito di un conto presso un'altra società dello stesso gruppo e i dati del cliente sono disponibili all'interno del gruppo.

Secondo la prassi in vigore, la **riserva** contenuta nell'ultima frase dell'art. 19 è riferita in particolare alle normative sulla tutela dei dati personali e del segreto bancario nei paesi interessati. È necessario disporre del consenso del contraente per poter trasmettere copia dei suoi documenti di identificazione a un'altra unità del gruppo. In mancanza di tale autorizzazione occorre ripetere la procedura di identificazione.

Capitolo 3: Accertamento dell'avente diritto economico su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo

Nell'ambito delle Raccomandazioni GAFI rivedute e delle disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) conseguentemente sottoposte a revisione nel 2016, gli **aventi diritto economico** di una persona giuridica attiva sul piano operativo sono definiti come le persone fisiche che controllano in ultima istanza la persona giuridica stessa e/o che esercitano su di essa un potere effettivo in modo palese.

Questo concetto, già implementato nell'ambito della CDB 16, persegue l'obiettivo di fare piena trasparenza circa gli aventi diritto economico sulle società attive sul piano operativo e non quotate in borsa. In quest'ottica, nel 2014 è stata effettuata anche la revisione delle corrispondenti disposizioni nel Codice delle obbligazioni (cfr. art. 697i e art. 697j CO).

Al fine di attuare una differenziazione rispetto alla vecchia formula di definizione dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali, la CDB 16 ha coniato il concetto di **detentore del controllo** per la designazione dell'avente diritto economico su una **persona giuridica attiva sul piano operativo**.

Oltre all'obbligo generale di accertamento del detentore del controllo trattato nella prima parte di questo capitolo, nella seconda parte (artt. 22 segg.) sono definite le deroghe all'obbligo di accertamento.

Il presente Commento e il suo allegato contengono **esempi pratici** in merito alle strutture di partecipazione a più livelli (partecipazioni indirette). Tali esempi sono funzionali a una migliore comprensione del concetto di detentore del controllo. L'elemento determinante è comunque costituito dalle indicazioni fornite dal contraente. Le società con sede in Svizzera forniranno con cadenza regolare i dati sul detentore del controllo sulla base del registro che esse devono tenere sulle azioni o sulle quote societarie di diverso tipo detenute dalle persone aventi diritto economico. I dati necessari per il corretto accertamento del detentore del controllo devono essere documentati su un singolo formulario, su più moduli congiunti o su un modulo consolidato, nella misura in cui il loro contenuto risulti equipollente a

quello dei modelli di formulario dell'ASB. In tale ambito è necessario tenere in debita considerazione le disposizioni in materia di diritti di firma. A prescindere dalla documentazione prescelta, per le strutture di partecipazione a più livelli tutti i formulari devono essere obbligatoriamente firmati dal contraente (avente diritto di firma o procuratore).

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 20 Accertamento dei detentori del controllo

1. Principi di base

La regolamentazione di cui all'art. 20 per l'**accertamento del detentore del controllo** trova applicazione per le persone giuridiche e per le società di persone **non quotate in borsa e attive sul piano operativo**. Una società è considerata attiva sul piano operativo se (a differenza di una società di sede) essa svolge concretamente un'attività commerciale, di produzione o di fornitura di servizi.

Ai fini dell'accertamento del detentore del controllo, sulla base delle nuove prescrizioni in materia di diritto azionario e delle disposizioni analoghe del diritto estero, l'intermediario finanziario può basarsi sull'assunto che il rappresentante del contraente abbia accesso alle necessarie informazioni sul detentore del controllo. In linea di principio, la banca può quindi dare per appurata la correttezza di tali dati. Soltanto laddove essa nutra dubbi circa la dichiarazione riportata sul formulario K, oppure sussistano elementi evidenti secondo cui i dati sul formulario non siano corretti, l'accertamento del detentore del controllo deve essere ripetuto ai sensi dell'art. 46.

L'obbligo di accertamento del detentore del controllo non trova applicazione per la locazione di **cassette di sicurezza**, né tantomeno per l'apertura di **conti per garanzia di locazione**.

Le **transazioni sui mercati dei capitali**, nominatamente mobiliari presso gli investitori (ad es. «selling shareholder» in occasione di «initial public offering»), nonché i casi in cui la banca è attiva come agente pagatore e/o di emissione o in una funzione analoga non rientrano nel concetto di **attività di negoziazione** ai

sensi dell'art. 20 cpv. 5 lett. e. In occasione dell'apertura di un conto di versamento del capitale non è necessario ottenere una dichiarazione circa il detentore del controllo per quanto concerne sia la costituzione di una società, sia un aumento di capitale.

Per le **operazioni di cassa**, la dichiarazione circa il detentore del controllo può essere effettuata anche ex post, a condizione che la raccolta di tali indicazioni venga avviata immediatamente dopo il perfezionamento della transazione (cfr. Rapporto sull'indagine conoscitiva sull'ORD-FINMA del 3 giugno 2015).

2. Concetto di controllo (sequenza di accertamento)

Per quanto concerne la definizione e/o gli **accertamenti per la determinazione del detentore del controllo**, anche nella CDB sono state recepite le disposizioni sancite nelle Raccomandazioni del GAFI.

In linea generale, il **controllo su una società** si configura se la persona fisica che opera dietro le quinte domina e/o controlla effettivamente una società, ovvero è in grado in particolare di indirizzarne la politica aziendale e/o di designarne i rappresentanti legali e gli organi societari. A tale riguardo è necessario attenersi alla **sequenza di accertamento a tre livelli** predefinita:

- Se il contraente è una **persona giuridica attiva sul piano operativo**, in una **prima fase** è necessario accertare se sono **presenti persone** fisiche o giuridiche che dispongono di partecipazioni **pari o superiori al 25%** dei diritti di voto o del capitale sociale del contraente; nella fattispecie, tale soglia può essere raggiunta anche attraverso una concertazione tra più soggetti, come ad esempio mediante patti parasociali. In presenza di tali persone fisiche, il contraente è tenuto ad accertarle mediante il formulario K. Se una persona giuridica dispone di una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale del contraente, quest'ultimo deve accertare mediante l'approccio di imputabilità le **persone fisiche** che in ultima istanza controllano la società interposta.
- Qualora **non sia presente alcun detentore del controllo ai sensi del livello 1**, il contraente deve indicare i soggetti che esercitano il controllo su di esso **in un altro modo palesemente riconoscibile**. In questa fattispecie è ipotizzabile un

titolare che, pur non disponendo di una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale, detiene tuttavia il controllo di fatto sul contraente. Allo stesso modo, è ipotizzabile la presenza di un patto parasociale laddove gli azionisti possano esercitare in altro modo un controllo palesemente riconoscibile sul contraente. Un ulteriore controllo di fatto sul contraente senza partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale può configurarsi laddove, attraverso un prestito, un mutuante si assicuri un'influenza determinante sulle decisioni in materia di conduzione operativa del contraente. Deve essere registrato il detentore del controllo effettivo e non il detentore delle quote a titolo fiduciario. Se, oltre al detentore del controllo che dispone di una partecipazione pari o superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto, il contraente indica nel formulario K anche un soggetto che esercita in un altro modo palesemente riconoscibile il controllo sul contraente stesso, la banca può comunque accettare il formulario in questione a condizione che le indicazioni in esso contenute appaiano plausibili.

- Qualora **non siano presenti detentori del controllo secondo i livelli di accertamento 1 e 2**, deve essere determinata in loro vece a titolo sostitutivo la **persona incaricata della direzione operativa**. Come «persona incaricata della direzione operativa» si intende la persona fisica titolare della conduzione effettiva di una società. Nell'ambito dell'accertamento del soggetto incaricato della direzione operativa possono essere registrate anche più persone fisiche, laddove ad esempio le mansioni di direzione vengano svolte congiuntamente da due condirettori. La persona incaricata della direzione operativa, accertata a titolo sostitutivo, non dispone del controllo effettivo sul contraente, in quanto in ultima analisi essa agisce esclusivamente su incarico del consiglio di amministrazione e/o dei proprietari.

3. Controllo su una partecipazione diretta o indiretta al contraente

Sono considerate detentori del controllo le persone fisiche che in ultima analisi controllano effettivamente la società attraverso una partecipazione diretta o indiretta.

a) Partecipazione diretta

Se una o più persone fisiche detengono direttamente una partecipazione ai diritti di voto o al capitale sociale pari o superiore al 25%, questa/e deve/devono essere accertata/e come detentrici/i diretta/e del controllo.

b) Partecipazione indiretta

Una partecipazione indiretta al contraente può essere detenuta da una o più persone fisiche attraverso una o più società interposte. In questo caso è necessario risalire attraverso tale/i società alle persone fisiche che effettivamente vi si trovano dietro e che detengono il controllo effettivo sulla/e ultima/e società interposta/e, esercitando quindi il controllo effettivo sul contraente stesso.

Una situazione di **controllo effettivo** su una società interposta attiva a livello operativo si configura in particolare se una persona fisica detiene nella società stessa una partecipazione nei diritti di voto o nel capitale sociale **superiore al 50%, oppure la controlla in altro modo palesemente riconoscibile**. Le quote detenute dalle società interposte vengono computate in capo alle persone fisiche che in ultima analisi esercitano il controllo effettivo sulle stesse (approccio di imputabilità). Se invece è una **società di sede a detenere sul** contraente una partecipazione pari o superiore al **25%** dei diritti di voto o del capitale sociale, nel formulario K devono essere indicati direttamente tutti gli aventi diritto economico di tale società di sede. Se una società operativa non quotata in borsa è detenuta in misura pari o superiore al 25% da una fondazione o da un trust, è necessaria la presentazione dei rispettivi moduli S e T, salvo laddove si configuri un caso di applicazione dell'art. 20 cpv. 3, la cui documentazione avviene mediante il formulario K. Per gli intermediari finanziari, i veicoli d'investimento collettivo e le società di partecipazione come detentrici del controllo trovano applicazione per analogia le disposizioni speciali di cui agli artt. 33 e 38.

4. Accertamento del detentore del controllo per le singole forme societarie

In linea di principio, la banca deve ottenere la presentazione di un formulario K per le seguenti forme societarie:

società anonima, società a garanzia limitata, società in nome collettivo, società in accomandita, società in accomandita per azioni, cooperativa, associazione, nonché forme societarie estere attive sul piano operativo. Restano fatte salve le **disposi-**

zioni derogatorie di cui agli art. 22 segg. Qualora per le singole forme societarie siano previsti requisiti speciali, questi ultimi sono specificati di seguito.

a) Società anonima

Una **società anonima attiva sul piano operativo** deve confermare per iscritto se, sulla base del libro degli azionisti, sussista una **partecipazione pari o superiore al 25%** in capo a **singole persone** e chi sia la persona avente diritto economico su tali azioni (detentore del controllo ai sensi dell'art. 20 cpv. 1). Queste informazioni relative alla società devono essere presentate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di diritto azionario: l'art. 697j cpv. 1 CO prevede segnatamente che la persona la quale, da sola o d'intesa con terzi (ad es. nell'ambito di un patto parasociale), acquista azioni di una società le cui azioni non sono quotate in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera la soglia del 25% del capitale azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l'indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente diritto economico). Sulla scorta di queste indicazioni, la società tiene ai sensi dell'art. 697l cpv. 1 CO un elenco degli aventi diritto economico ad essa notificati.

b) Società a garanzia limitata

Analogamente alla società anonima, la **società a garanzia limitata** tiene ai sensi dell'art. 790 cpv. 1 CO un libro delle quote sociali in cui in conformità all'art. 790a cpv. 1 CO deve essere registrata la persona che, da sola o d'intesa con terzi, acquista quote sociali ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il valore di soglia del **25% del capitale sociale** o dei diritti di voto.

c) Società cooperativa

Per le **società cooperative** che evidenziano un'attinenza con un **paese a rischio elevato**, in linea di principio è necessario accertare i detentori del controllo. Poiché l'art. 831 CO prescrive tuttavia almeno sette soci, la soglia della partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale di norma non viene raggiunta. In questi casi, la cooperativa deve dichiarare se sussiste un detentore del controllo che esercita in altro modo un'influenza determinante sulla stessa. In assenza di un tale soggetto, sul formulario K deve essere indicata a titolo sostitutivo la persona incaricata della direzione operativa.

d) Associazione

Per le associazioni spesso non sussiste alcun detentore del controllo nei livelli 1 e 2 della sequenza di accertamento; di conseguenza, come contraente sul formulario K deve essere di norma indicato il **direttore** e/o il **presidente dell'associazione**.

e) Trust

Sono **esonerati** dall'obbligo di accertamento circa il detentore del controllo i **corporate trustee**, in quanto attraverso le raccomandazioni 24 e 25 il GAFI opera una chiara distinzione tra «legal person» e «legal arrangement»; di conseguenza, i trust vengono inseriti nella categoria dei «legal arrangement» ai sensi della raccomandazione 25. Quest'ultima definisce tutte le informazioni da raccogliere in relazione al trust. L'accertamento dei detentori del controllo previsto nella LRD per le persone giuridiche si basa tuttavia (come specificato esplicitamente anche nel messaggio) sulla raccomandazione 24 del GAFI, la quale non trova applicazione per i trust. Per essi le informazioni rilevanti vengono dunque registrate mediante il **formulario T**. Ne deriva che per i **trustee** (ovvero i corporate trustee) **non** deve essere presentato alcun **formulario K**. Lo stesso principio vale anche per gli **insurance wrapper**, ovvero per il **formulario I**.

5. Obblighi di ripetizione

Qualora le condizioni di cui all'art. 46 cpv. 1 lett. b risultino adempite, la banca è tenuta a ripetere l'accertamento del detentore del controllo.

Art. 21 Indicazioni da documentare

Il detentore del controllo viene accertato mediante il **formulario K**, riportato in allegato alla Convenzione. **In alternativa** all'utilizzo del formulario K, il detentore del controllo può essere accertato anche mediante una dichiarazione scritta del contraente. L'art. 28 cpv. 4 trova applicazione per analogia. I moduli adottati da una banca possono riportare formulazioni divergenti dal modello di formulario K, a condizione che il **contenuto sia equivalente** a quello del modello predisposto dall'ASB. In analogia alla prassi della Commissione di sorveglianza CDB in merito al formulario A, non sussiste alcun obbligo di conservare una copia originale del formulario K.

I dati che le banche sono tenute a rilevare nell'ambito della CDB sono conformi alle disposizioni del diritto azionario. Ai fini dell'accertamento del detentore del controllo è necessario rilevare il suo **indirizzo di domicilio** effettivo. Tale provvedimento riguarda anche un'eventuale persona incaricata della direzione operativa accertata a titolo sostitutivo (ovvero il terzo livello della sequenza di accertamento). L'indirizzo di domicilio indicato deve essere quello in cui è ubicato il domicilio effettivo del detentore del controllo. In analogia all'art. 23 CC, il domicilio deve essere supposto nel luogo in cui il detentore del controllo dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Ai fini dell'accertamento del detentore del controllo, gli intermediari finanziari si basano sulle dichiarazioni fornite dal contraente. Ulteriori obblighi di accertamento sussistono soltanto laddove vi siano dubbi circa la correttezza delle indicazioni fornite dal contraente. Qualora il contraente non indichi né un detentore del controllo dei livelli di accertamento 1 o 2, né a titolo sostitutivo la persona incaricata della direzione operativa (ossia il livello di accertamento 3), si rendono automaticamente necessari **ulteriori obblighi di chiarimento ai sensi dell'art. 15 ORD-FINMA** («Chiarimenti complementari in caso di rischi superiori»).

In presenza di **strutture di partecipazione a più livelli**, deve avvenire **l'accesso** diretto alle persone fisiche che si trovano dietro la/le società interposta/e, ovvero devono essere documentati solamente i detentori del controllo dell'ultima società a monte della catena di controllo («principio di imputabilità»).

Vi sono **paesi in cui gli indirizzi di domicilio non vengono utilizzati**, per cui la banca non è in grado di raccogliere e registrare tali dati. Per precisare che in questi casi la CDB non viene comunque violata, la Convenzione stessa esonera dall'accertamento dei dati in questione.

In relazione con la registrazione dell'indirizzo effettivo del domicilio, la banca può basarsi in linea di principio sulle indicazioni fornite dal contraente. Nel rispetto di un approccio basato sul rischio, ulteriori obblighi di accertamento più stringenti da parte della banca sussistono soltanto in presenza di anomalie ed elementi sospetti. La banca può aggiungere a posteriori su un formulario K già firmato anche il numero di conto/di deposito. Si tiene così conto del fatto che, nella pratica, all'apertura della relazione d'affari (con la contestuale firma del formulario K) il numero

di conto/deposito non è ancora noto. Il numero di conto/di deposito costituisce senz'altro un elemento del formulario K che rientra nella sfera di competenza della banca e non del cliente. In tali situazioni, il formulario K senza l'indicazione del numero di conto/deposito è da ritenersi comunque compilato correttamente. Nella pratica, oltre al «numero di conto/deposito» vengono usati anche altri riferimenti specifici (ad es. numero operativo, numero cliente, numero partner ecc.). Per ragioni di chiarezza si è rinunciato a inserire queste definizioni concettuali alternative nel modello di formulario. Le banche hanno tuttavia la facoltà di utilizzare nel formulario K i termini che ritengono più opportuni in base alle proprie esigenze pratiche.

Un collaboratore della banca o un soggetto terzo possono preparare il **formulario K** e/o compilarlo su istruzione del contraente, ovvero il formulario K non deve essere compilato autonomamente da parte del contraente stesso. Poiché quest'ultimo deve sempre confermare la correttezza dei dati indicati sul formulario K mediante l'apposizione della sua firma, una simile procedura risulta assolutamente conciliabile con lo spirito e la finalità ultima della CDB.

Il formulario K può essere sottoscritto dal contraente o da un suo procuratore. Per le persone giuridiche, il formulario K deve essere sottoscritto dalle persone con diritto di firma o da un procuratore a cui le persone con diritto di firma hanno conferito procura. Quest'ultimo può essere un altro procuratore rispetto alla persona che ha aperto la relazione ai sensi dell'art. 15 CDB. La decisione circa le procure che possono essere accettate è lasciata alla discrezionalità della banca.

Sezione 2 **Deroghe all'obbligo di accertamento**

Art. 22 Società quotate in borsa

Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LRD rientrano in questa categoria sia le **società quotate in borsa**, sia le società affiliate controllate a maggioranza da queste ultime. In presenza di una società quotata in borsa non è mai necessario risalire alle persone che vi stanno dietro. Questo principio è valevole sia per una società quotata in borsa che agisce come contraente, sia nel caso in cui una società quotata in borsa venga designata come detentrica del controllo o avente diritto economico su un'altra società. Qualora sul **formulario K** una società quotata in borsa sia indicata come

detentrici diretta o indiretta del controllo sul contraente, tale circostanza non risulta comunque in contrasto con il principio secondo cui come detentori del controllo devono essere accertate soltanto persone fisiche. Il formulario K è quindi considerato come correttamente compilato anche laddove su di esso sia indicata la società quotata.

Art. 23 Autorità

Nella definizione di **«autorità»** rientrano anche le autorità estere. Il termine di «autorità svizzere» comprende le autorità della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, unitamente alle rispettive corporazioni ed enti di diritto pubblico. Corporazioni, enti e fondazioni di diritto pubblico sono equiparati ad autorità laddove dispongano di una base legale e si occupino di adempiere mansioni di pubblica utilità. Il termine di «autorità straniera» si basa sul rispettivo diritto estero sottostante.

In presenza di un'autorità non è **mai** necessario **risalire** alle persone che vi stanno dietro. Questo principio trova applicazione sia laddove un'autorità agisca come contraente, sia ove essa sia la detentrici del controllo. Qualora sul formulario K un'autorità sia indicata come detentrici diretta o indiretta del controllo sul contraente, tale circostanza non risulta comunque in contrasto con il principio secondo cui come detentori del controllo devono essere accertate soltanto persone fisiche. Il formulario K è quindi considerato come correttamente compilato anche laddove su di esso sia riportata un'autorità come detentrici del controllo.

Art. 24 Banche e altri intermediari finanziari come contraenti

Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e LRD devono essere classificate come banche anche le **case da gioco**.

Per la definizione di **banche, commercianti di valori mobiliari e altri intermediari finanziari di diritto estero** trovano applicazioni le corrispondenti leggi speciali del paese di domicilio.

Gli **Stati membri del GAFI** e il Principato del Liechtenstein sono considerati paesi che dispongono di una **sorveglianza e regolamentazione adeguata** in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Una banca può riconoscere come «assoggettati a

un'adeguata vigilanza prudenziale e a un'opportuna regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo» gli intermediari finanziari di altri paesi, a condizione di basarsi su informazioni e accertamenti specifici adeguatamente documentati.

La **regolamentazione in deroga di cui all'art. 24 cpv. 2 CDB** è applicabile anche per un intermediario finanziario nel cui paese di domicilio non sussiste un livello adeguato di vigilanza prudenziale e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, laddove dopo opportuni accertamenti la banca giunga alla conclusione che:

- l'intermediario finanziario e la banca fanno parte dello stesso **gruppo sottoposto a vigilanza consolidata**, laddove quest'ultimo a) sottopone a monitoraggio e mitiga i rischi legali e reputazionali a livello globale e in modo uniforme – in particolare attraverso l'applicazione di standard minimi a livello di gruppo, b) assicura complessivamente il rispetto di opportune prescrizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e c) esercita un'adeguata vigilanza consolidata;
- l'intermediario finanziario fa parte di un gruppo la cui casa madre ha il proprio domicilio in un paese che dispone di un'adeguata vigilanza e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, laddove tale gruppo a) sottopone a monitoraggio e mitiga i rischi legali e reputazionali a livello globale e in modo uniforme – in particolare attraverso l'applicazione di standard minimi a livello di gruppo, b) assicura complessivamente il rispetto di opportune prescrizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e c) esercita un'adeguata vigilanza consolidata.

Le disposizioni di cui all'art. 24 si applicano anche al rapporto con i **contraenti che sono accessibili esclusivamente agli intermediari finanziari** (ad es. SIX SIS AG, Euroclear, Clearstream, Fastnet, ecc.).

L'art. 24 **non è applicabile ai fiduciari**, salvo laddove essi siano classificabili come commercianti di valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD.

Art. 25 Ulteriori deroghe all'obbligo di accertamento

Ai sensi dell'art. 25 è possibile **rinunciare** alla presentazione di una **dichiarazione circa il detentore del controllo** laddove il contraente sia una società o una comunione che persegue uno **scopo ideale** e **che non evidenzia alcuna attinenza riconoscibile con paesi a rischio elevato**. Uno scopo ideale consiste nella tutela degli interessi dei propri membri o beneficiari mediante un'azione comune, oppure nel perseguimento di finalità politiche, religiose, scientifiche, artistiche, benefiche, di pubblica utilità, ricreative o di natura analoga. Ciò corrisponde all'approccio basato sul rischio.

La finalità ultima della Raccomandazione GAFI a riguardo è in primis la lotta contro il finanziamento del terrorismo. L'attinenza con un paese a rischio elevato deve essere determinata nel singolo caso e si basa su fattispecie concrete. Una simile correlazione può scaturire ad esempio da ordini di pagamento da o verso un paese a rischio elevato, oppure in presenza di uno o più membri che hanno la propria residenza effettiva o il proprio domicilio in una simile nazione, laddove sussistano indicazioni palesi che tale(i) membro(i) esercita(no) un influsso dominante sulla società o sulla comunità.

Per le **società semplici** è possibile rinunciare alla **dichiarazione circa il titolare del controllo**. Sono considerate come società semplici anche le casse dei club di bocce, di jass (gioco di carte) o di Guggenmusik, le casse di classe scolastica, le comunioni ereditarie, nonché le società in via di costituzione.

Art. 26 Comunioni di comproprietari per piani e comunioni di comproprietari

Come ulteriori comunità con scopi analoghi sono considerate ad esempio le forme societarie **in ambito rurale** (quali consorzi per lo sfruttamento dei boschi, delle sorgenti, di terreni agricoli o per interventi di miglioria, consorzi di proprietari di bestiame).

Capitolo 4: Accertamento dell'avente diritto economico sui valori patrimoniali

Vige l'obbligo generale di accertare l'avente diritto economico, sebbene sia possibile basarsi sul principio secondo cui le indicazioni sull'avente diritto economico non devono essere ulteriormente approfondite rispetto allo scenario in cui l'avente diritto economico è il contraente stesso. Sulla scorta delle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, in linea di principio gli aventi diritto economico possono essere soltanto persone fisiche. Restano fatte salve le disposizioni derogatorie di cui agli artt. 30 segg., le quali trovano applicazione sia a livello di contraente, sia a livello di avente diritto economico sui valori patrimoniali del contraente.

La prima sezione, denominata «Disposizioni generali», sancisce il principio dell'**obbligo all'accertamento dell'avente diritto economico** ed elenca quali indicazioni devono essere documentate dalla banca in questo ambito.

Nella seconda sezione, denominata «**Deroghe all'obbligo di accertamento**», sono riportate le eccezioni e le regole che trovano applicazione per tipologie selezionate di contraenti (ad es. società quotate in borsa, autorità, intermediari finanziari, società con scopo ideale) ai fini dell'accertamento dell'avente diritto economico.

La terza sezione, denominata «**Obblighi di accertamento particolari**» sancisce infine gli obblighi di accertamento per strutture particolari. Oltre all'accertamento della titolarità del diritto economico per trust e fondazioni, rientrano in questo novero anche i conti collettivi e i veicoli di investimento collettivo/le società di partecipazione, le società di sede nonché l'accertamento dello stipulante effettivo per quanto concerne gli insurance wrapper.

I dati necessari per il **corretto accertamento** dell'avente diritto economico devono essere documentati su un singolo formulario, su più moduli congiunti o su un modulo consolidato, nella misura in cui il loro contenuto risulti equipollente a quello dei modelli di formulario dell'ASB. In tale ambito è necessario tenere in debita considerazione le disposizioni in materia di diritti di firma. Per le fondazioni e i trust trovano applicazione disposizioni specifiche (cfr. Commento agli artt. 40 e 41 CDB).

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 27 Accertamento dell'avente diritto economico

L'art. 27 sancisce, in conformità con la legislazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro, l'**obbligo generale** della banca di accertare l'avente diritto economico per tutte le relazioni d'affari. **Restano fatti salvi** i casi regolamentati nei capitoli «**Deroghe all'obbligo di accertamento**» e «**Obblighi di accertamento particolari**».

Secondo le disposizioni delle Raccomandazioni del GAFI, **in linea di principio** a dover essere accertate come aventi diritto economico sono le **persone fisiche**. È possibile fare eccezione al principio dell'obbligo di accertamento da un lato secondo le **disposizioni derogatorie** ai sensi degli artt. 30 segg., dall'altro nel caso in cui l'avente diritto economico sia una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa e attiva sul piano operativo; in questo caso i detentori del controllo vengono accertati mediante il **formulario K** e non deve essere fornita alcuna indicazione circa la detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali da parte di persone giuridiche o società di persone attive sul piano operativo. Il formulario K deve essere firmato dal contraente. Qualora il contraente dichiari che attraverso una struttura di partecipazione indiretta viene detenuta una partecipazione pari o superiore al 25% dei diritti di voto o del capitale sociale da parte di una fondazione o di un trust, egli è tenuto a fornire le indicazioni di cui agli artt. 39–41.

In occasione della locazione di una **cassetta di sicurezza**, la banca non deve accertare la titolarità del diritto economico.

Le **transazioni sui mercati dei capitali**, nominatamente quelle per il collocamento dei valori mobiliari presso gli investitori (ad es. «selling shareholder» in occasione di «initial public offering»), nonché i casi in cui la banca è attiva come agente pagatore e/o di emissione o in una funzione analoga non rientrano nel concetto di attività di negoziazione ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 lett. e.

Per i **conti escrow** devono essere accertati come aventi diritto economico sia il venditore che l'acquirente.

Indipendentemente dalle eccezioni all'obbligo di accertamento riportate nella sezione 2, per le **operazioni di cassa** su importi superiori a 15.000 franchi resta necessaria la presentazione di un **formulario A** da parte del contraente.

Per i **conti di risparmio di cauzione affitto** non sussiste alcun obbligo di accertamento dell'avente diritto economico.

In occasione dell'apertura di un **conto di versamento del capitale** non è necessario ottenere una dichiarazione circa la titolarità del diritto economico per quanto concerne sia la costituzione di una società, sia un aumento di capitale.

Secondo la prassi della Commissione di sorveglianza CDB, nel caso dei **rapporti di prestito** è necessario decidere in funzione del singolo caso se deve essere considerato come avente diritto economico il mutuante o il mutuatario: «Elementi indicativi del fatto che il mutuante è il «vero» avente diritto economico su un prestito sono costituiti in particolare dalla presenza di un potere dispositivo del mutuante nei confronti del mutuatario, dalla sopportazione del rischio economico dell'operazione da parte del mutuante e dal fatto che l'erogazione del prestito risiede in prima istanza nell'interesse del mutuante o è stata da questi avviata. Per contro, la titolarità del diritto economico in capo al mutuatario è data dal fatto che questo sia indipendente dalle disposizioni del mutuante per quanto concerne l'impiego della somma del prestito, che egli sopporti il rischio economico e che l'erogazione del prestito rientri in primis nel suo interesse e/o sia stata avviata di sua iniziativa» (cfr. Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005–2010, V.2.3.3 pag. 31).

Qualora una **relazione d'affari esistente** venga **ampliata**, ad esempio a seguito dell'apertura di un ulteriore conto, non sussiste alcun obbligo di raccolta di un nuovo formulario A, salvo laddove sussistano dubbi ai sensi dell'art. 46 circa il fatto che la titolarità del diritto economico su questo nuovo conto diverga da quella finora accertata secondo la disposizione CDB applicabile.

Art. 28 Indicazioni da documentare

Sulla scorta dei requisiti internazionali vigenti e degli obblighi di accertamento che ne derivano, le banche sono tenute a disporre di informazioni circostanziate sugli

aventi diritto economico. Al fine di creare una buona base per ulteriori accertamenti più approfonditi sono necessarie le indicazioni da documentare.

Ai sensi dell'art. 23 CC, il **domicilio effettivo** deve essere supposto nel luogo in cui l'avente diritto economico dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

In relazione con la registrazione dell'indirizzo effettivo del domicilio, la banca può basarsi in linea di principio sulle indicazioni fornite dal contraente. Nel rispetto di un approccio basato sul rischio, ulteriori obblighi di accertamento più stringenti da parte della banca sussistono soltanto in presenza di anomalie ed elementi sospetti (ai sensi dell'art. 46). Vi sono tuttavia **paesi in cui la data di nascita e l'indirizzo di domicilio non vengono utilizzati**, per cui la banca non è in grado di raccogliere e registrare tali dati. Per precisare che in questi casi la CDB non viene comunque violata, la Convenzione stessa esonera dall'accertamento dei dati in questione.

La modulistica adottata da una banca può contenere formulazioni divergenti dal modello del formulario A, a condizione che il contenuto sia equivalente a quello del modello predisposto dall'ASB. Un contenuto equivalente è presente in particolare se il formulario A corrisponde alla struttura del modello di formulario A della CDB 2003; di conseguenza, l'utilizzo di tale struttura resta ammesso anche ai sensi della CDB 20. Non sussiste alcun obbligo di conservare una copia originale del formulario A.

Un collaboratore della banca o un soggetto terzo possono preparare il formulario A e/o compilarlo su istruzione del contraente, ovvero il formulario A non deve essere compilato autonomamente da parte del contraente stesso. Poiché quest'ultimo deve sempre confermare la correttezza dei dati indicati sul formulario A mediante l'apposizione della sua firma, una simile procedura risulta assolutamente conciliabile con lo spirito e la finalità ultima della CDB.

Considerati lo scopo e le finalità del **formulario A (documentare l'avente diritto economico)**, esso si considera correttamente compilato se il contraente completa il formulario da lui firmato con termini quali «io stesso/a» oppure «titolare del conto». Anche in questi casi l'avente diritto economico risulta determinato in modo univoco. Pretendere una compilazione del formulario A con tutti gli altri dati del contraente sarebbe eccessivamente burocratico poiché gli stessi devono comunque essere già rilevati in sede di identificazione.

La banca può aggiungere a posteriori su un formulario A già firmato anche il numero di conto/di deposito. Si tiene così conto del fatto che, nella pratica, all'apertura della relazione d'affari (con la contestuale firma del formulario A) il numero di conto/deposito non è ancora noto. Il numero di conto/di deposito costituisce senz'altro un elemento del formulario A che rientra nella sfera di competenza della banca e non del cliente. Nella pratica, oltre al «numero di conto/deposito» vengono usati anche altri riferimenti specifici (ad es. numero operativo, numero cliente, numero partner ecc.). Per ragioni di chiarezza si è rinunciato a inserire queste definizioni concettuali alternative nel modello di formulario. Le banche hanno tuttavia la facoltà di utilizzare nel formulario A i termini che ritengono più opportuni in base alle proprie esigenze pratiche.

Il formulario A può essere sottoscritto dal contraente o da un suo procuratore. Per le persone giuridiche, il formulario A deve essere sottoscritto dalle persone con diritto di firma o da un procuratore a cui le persone con diritto di firma hanno conferito procura. Quest'ultimo può essere un altro procuratore rispetto alla persona che ha aperto la relazione ai sensi dell'art. 15 CDB. La decisione circa le procure che possono essere accettate è lasciata alla discrezionalità della banca.

L'espressione «se la banca dispone dei dati di cui al capoverso 1» utilizzata all'art. 28 cpv. 3 non comprende soltanto i documenti già disponibili, bensì anche quelli presentati contestualmente all'apertura della relazione d'affari.

Sezione 2 Deroche all'obbligo di accertamento

Art. 29 Persone fisiche

La LRD sancisce il **principio generale dell'accertamento obbligatorio della persona avente diritto economico**.

In linea di principio, la titolarità del diritto economico deve essere determinata per ogni relazione d'affari. Per le relazioni con le **persone fisiche** trova tuttavia applicazione l'agevolazione ai sensi dell'art. 29 secondo cui la banca è **esonerata dagli obblighi di cui all'art. 27 cpv. 1** laddove non sussistano dubbi che il contraente corrisponde all'avente diritto economico e tale fattispecie possa essere documentata in modo idoneo.

Il legislatore lascia aperte le modalità con cui deve essere accertato che **non sussistono dubbi circa la corrispondenza tra contraente e avente diritto economico**. La forma con cui tale documentazione deve essere attuata rientra quindi nella sfera di discrezionalità della banca. Ad esempio, la documentazione dell'assoluta assenza di dubbio è possibile da parte della banca nella domanda di apertura, attraverso una dichiarazione contrattuale del contraente, mediante una nota informativa interna messa agli atti e/o una registrazione nello storico del cliente, ovvero mediante la raccolta in via generale di un formulario A. Qualora una banca opti per la raccolta in via generale di un formulario A, non sono necessari ulteriori documenti circa l'assenza di dubbi riguardi alla coincidenza tra contraente e avente diritto economico.

Si è volutamente rinunciato a stilare una lista esaustiva di esempi di possibili circostanze insolite ai sensi dell'art. 29, non essendo possibile allestire un tale elenco generale e astratto. È infatti soltanto sulla base delle circostanze concrete del singolo caso che si può decidere se si è in presenza di una circostanza insolita ai sensi dell'art. 29. A tale riguardo si rimanda anche alle spiegazioni di cui all'art. 46.

Art. 30 Persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa

Se il contraente (persona fisica o persona non fisica) dichiara nel **formulario A** che l'avente diritto economico sui valori patrimoniali è una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa e attiva sul piano operativo, il formulario A è considerato comunque come correttamente compilato e può essere accettato come tale. Non risulta necessaria un'ulteriore dichiarazione della società indicata sul formulario A secondo cui essa detiene i valori patrimoniali in conto proprio, ovvero un'ulteriore dichiarazione del contraente secondo cui la società riportata sul formulario A detiene i valori patrimoniali in conto proprio. Per quanto concerne la persona giuridica o la società di persone attiva sul piano operativo, i rispettivi detentori del controllo devono essere accertati mediante il formulario K. Le società e le comunità con **scopo ideale o di pubblica utilità** ai sensi dell'art. 25 che non presentano una dichiarazione circa il detentore del controllo non sono tantomeno tenute ad accertare la titolarità del diritto economico.

Art. 31 Società quotate in borsa

Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LRD rientrano in questa categoria sia le **società quotate in borsa**, sia le **società affiliate** controllate a maggioranza da queste ultime. Tali soggetti non sono tenuti a presentare una dichiarazione circa la titolarità del diritto economico – né nel caso in cui la società quotata in borsa agisca come contraente, né qualora essa venga designata come avente diritto economico sui valori patrimoniali del contraente.

Se una società quotata in borsa viene indicata come avente diritto economico diretto o indiretto sui valori patrimoniali del contraente, tale circostanza non risulta comunque in contrasto con il principio secondo cui come aventi diritto economico devono essere accertate soltanto persone fisiche. Il **formulario A** è quindi considerato come correttamente compilato anche laddove su di esso sia indicata una società quotata.

Art. 32 Autorità

Il termine di «**autorità** svizzere» comprende le autorità della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, unitamente alle rispettive corporazioni ed enti di diritto pubblico. Corporazioni, enti e fondazioni di diritto pubblico sono equiparati ad autorità laddove dispongano di una base legale e si occupino di adempiere mansioni di pubblica utilità.

Il termine di «autorità straniera» si basa sul rispettivo diritto estero sottostante.

Art. 33 Banche e altri intermediari finanziari come contraenti

Sono considerati **banche e altri intermediari finanziari** gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 e dell'art. 2 cpv. 4 lett. b LRD nonché gli intermediari finanziari all'estero regolamentati in maniera analoga. In linea di principio, le banche e i commercianti di valori mobiliari in Svizzera e all'estero non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione circa gli aventi diritto economico. Ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e LRD devono essere classificate come banche anche le **case da gioco**. Per gli **investimenti collettivi di capitale e le società di partecipazione** che non rientrano nella sfera dell'art. 2 cpv. 2 LRD trova applicazione l'art. 38.

Per la definizione di banche, commercianti di valori mobiliari e altri intermediari finanziari di diritto estero trovano applicazioni le corrispondenti leggi speciali del paese di domicilio. Volutamente, la CDB non stabilisce requisiti riguardanti l'attuazione dei relativi obblighi e controlli, considerato che ciò è compito della normativa del paese in cui è domiciliato il contraente.

In linea di principio, gli Stati membri del GAFI e il Principato del Liechtenstein sono considerati **paesi che dispongono di una vigilanza e di una regolamentazione adeguata** in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Una banca può riconoscere come «assoggettati a un'adeguata vigilanza prudenziale e a un'opportuna regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo» gli intermediari finanziari di altri paesi, a condizione di basarsi su informazioni e accertamenti specifici adeguatamente documentati.

La **regolamentazione in deroga di cui all'art. 33 cpvv. 2 e 3 CDB** è applicabile anche per un intermediario finanziario nel cui paese di domicilio non sussiste un livello adeguato di vigilanza prudenziale e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, laddove dopo opportuni accertamenti la banca giunga alla conclusione che:

- l'intermediario finanziario e la banca fanno parte dello stesso **gruppo sottoposto a vigilanza consolidata**, laddove quest'ultimo a) sottopone a monitoraggio e mitiga i rischi legali e reputazionali a livello globale e in modo uniforme – in particolare attraverso l'applicazione di standard minimi a livello di gruppo, b) assicura complessivamente il rispetto di opportune prescrizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e c) esercita un'adeguata vigilanza consolidata;
- l'intermediario finanziario fa parte di un gruppo la cui casa madre ha il proprio domicilio in un paese che dispone di un'adeguata vigilanza e regolamentazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, laddove tale gruppo a) sottopone a monitoraggio e mitiga i rischi legali e reputazionali a livello globale e in modo uniforme – in particolare attraverso l'applicazione di standard minimi a livello di gruppo, b) assicura complessivamente il rispetto di opportune prescrizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e c) esercita un'adeguata vigilanza consolidata.

Le disposizioni di cui all'art. 33 si applicano anche ai **contraenti che sono accessibili esclusivamente agli intermediari finanziari** (ad es. SIX SIS AG, Euroclear, Clearstream, Fastnet, ecc.).

Nella definizione degli altri **intermediari finanziari con sede all'estero** non rientrano soltanto direzioni di fondi, società di assicurazione sulla vita e istituti di previdenza professionale fiscalmente esenti, bensì anche tutti gli altri intermediari finanziari esteri analoghi che, secondo la normativa specifica del rispettivo paese di domicilio, sono assoggettati a vigilanza prudenziale e a una regolamentazione ad hoc in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

L'art. 33 non è applicabile ai **fiduciari**, salvo laddove essi siano classificabili come commercianti di valori mobiliari.

Art. 34 Società semplici

Ai sensi dell'art. 34 cpv. 2, se il contraente è una **società semplice con più di quattro soci** che persegue uno scopo ideale e non presenta alcuna attinenza riconoscibile con paesi a rischio elevato, è possibile **rinunciare** alla presentazione di una dichiarazione circa la titolarità del diritto economico. È fatto salvo il cpv. 3 del presente articolo. Qualora per una società semplice con scopo ideale o di pubblica utilità e con più di quattro soci sussista un'attinenza riconoscibile con un paese a rischio, gli aventi diritto economico devono essere accertati mediante il **formulario A**. L'attinenza con un paese a rischio elevato deve essere determinata nel singolo caso e si basa su fattispecie concrete. Una simile correlazione può scaturire ad esempio da ordini di pagamento da o verso un paese a rischio elevato, oppure in presenza di uno o più membri che hanno la propria residenza effettiva o il proprio domicilio in una simile nazione, laddove sussistano indicazioni palesi che tale(i) membro(i) esercita(no) un influsso dominante sulla società o sulla comunità.

Uno scopo ideale consiste nella tutela degli interessi dei propri membri o beneficiari mediante un'azione comune, oppure nel perseguimento di finalità politiche, religiose, scientifiche, artistiche, benefiche, di pubblica utilità, ricreative o di natura analoga. Ciò corrisponde all'approccio basato sul rischio. Non è previsto alcun valore di soglia. Esigere un elenco costantemente aggiornato degli aventi diritto econo-

mico sarebbe sproporzionato, in particolare nei rapporti con casse comuni di club di bocce, di jass (gioco di carte) o di Guggenmusik, oppure con casse di classe scolastica, ecc. Questi gruppi, classificabili come società semplici, hanno infatti un numero elevato e spesso variabile di soci aventi diritto economico sui valori patrimoniali contabilizzati nella relazione d'affari.

Laddove **il contraente sia una società semplice che non persegue alcuno scopo ideale o di pubblica utilità o che ha meno di cinque soci**, è possibile rinunciare ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 alla presentazione di una dichiarazione circa gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali a condizione che l'identificazione sia stata effettuata conformemente all'art. 16 cpv. 1 lett. a e che la titolarità del diritto economico dei soci sia stata accertata per iscritto oppure, con le opportune modalità, in formato elettronico. In alternativa, la banca può richiedere al contraente la presentazione di un **formulario A** dal quale si evinca la titolarità del diritto economico sui valori patrimoniali. È fatto salvo il cpv. 3 del presente articolo. Qualora uno dei soci identificati sia una società di sede, è necessario in ogni caso un accertamento circa la titolarità del diritto economico mediante un formulario A. Se il contraente dichiara in veste di società semplice che i suoi soci sono fondazioni o trustee, egli è tenuto a presentare le indicazioni di cui agli artt. 39–41.

Laddove venga constatato che l'avente diritto economico su una società semplice è una **persona giuridica o una società di persone attiva sul piano operativo**, sotto riserva degli artt. 22 segg. il contraente (ovvero la società semplice) deve accertare mediante il **formulario K** i detentori del controllo sulla persona giuridica o sulla società di persone attiva sul piano operativo. Questa norma non è valevole per le società semplici che adempiono il requisito di cui all'art. 34 cpv. 2.

Per le **comunioni ereditarie** trovano applicazione le disposizioni sulle società semplici.

Art. 35 Comunioni di comproprietari per piani e comunioni di comproprietari

Come ulteriori comunità con scopi analoghi sono considerate ad esempio le forme societarie in **ambito rurale** (quali consorzi per lo sfruttamento del bosco, delle sorgenti, di terreni agricoli o per interventi di miglìoria, consorzi di proprietari di bestiame), nonché i fondi per le spese cimiteriali.

Art. 36 Persone soggette al segreto professionale

In virtù della **tutela del segreto professionale (cfr. art. 321 CP)**, in determinate circostanze un avvocato o un notaio non può fornire indicazioni specifiche circa la titolarità del diritto economico sugli averi dei clienti da questi detenuti. Per tale motivo, il contraente deve confermare di essere assoggettato al segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP e che il conto/deposito viene utilizzato esclusivamente in relazione ad attività di avvocatura e/o notarili. Non è necessario specificare (non essendo verificabile nella pratica) per quali delle attività soggette a segreto professionale viene utilizzato il relativo conto/deposito. Conformemente all'ambito di applicazione materiale dell'art. 321 CP, il formulario R deve essere sottoscritto da un avvocato o da un notaio in qualità di persona soggetta al segreto professionale. Qualora il relativo studio legale sia organizzato in forma societaria (ad es. società anonima o società semplice), il **formulario R** deve essere sottoscritto da almeno una persona soggetta al segreto professionale che possa rappresentare la società. Alla banca **non incombe pertanto alcun obbligo di controllo** a riguardo. Tale attività è di pertinenza delle autorità competenti.

Con la **Circolare n. 7885 dell'ASB del 22 aprile 2016** è stato pubblicato il formulario R rielaborato.

Sezione 3 Obblighi di accertamento particolari

Art. 37 Conti e depositi collettivi

L'art. 37 cpv. 2 fornisce alle banche la possibilità di **rinunciare alla determinazione dell'avente diritto economico** per conti e depositi qualora il contraente svolga un'attività operativa e detenga valori patrimoniali per conto di terzi nell'ambito dei servizi da esso offerti a titolo professionale. Questa disposizione trova ad esempio applicazione nei rapporti d'affari con aziende d'incasso, amministrazioni di immobili, imprese di factoring, case d'aste o per società che, all'interno di un'unità economica, svolgono transazioni nell'ambito di un'attività di gruppo. Anche i conti di aziende sottoposte a regolamentazione che si occupano del trasporto e del trasferimento di denaro non sono classificati come conti collettivi. In funzione dei singoli casi e della valutazione dei relativi rischi, spetta alla banca decidere se e quando

applicare tale norma nella prassi. L'applicabilità di detta disposizione è ipotizzabile anche per **ulteriori fattispecie** in cui **un numero elevato di aventi diritto economico** beneficia di un servizio, i valori patrimoniali sono detenuti per conto di terzi nell'ambito dell'erogazione di questo servizio e non sussistono particolari rischi di abuso dal punto di vista della prevenzione del riciclaggio di denaro (ad es. gestione dei piani di partecipazione dei collaboratori di un'impresa, laddove i diritti di partecipazione vengano amministrati nel conto/deposito collettivo dell'impresa).

L'applicazione dell'art. 37 cpv. 2 deve risultare agli atti pur non sussistendo prescrizioni formali in merito. L'obbligo di documentazione risulta adempiuto se l'attività operativa appare evidente dall'estratto del Registro di commercio inserito nel dossier cliente oppure da altri documenti (ad es. stampa del sito web del contraente).

Le casse dei **club di Guggenmusik**, le **casse di classe scolastica** ecc. prive di una particolare forma giuridica devono essere considerate come società semplici con scopo ideale e rientrano pertanto nella sfera di applicazione dell'art. 34. Per quanto concerne la titolarità del diritto economico, i conti aperti da tali società non devono quindi essere considerati come conti collettivi e/o depositi collettivi ai sensi dell'art. 37.

Art. 38 Veicoli di investimento collettivo e società di partecipazione

L'art. 38 trova applicazione soltanto per gli investimenti collettivi di capitale e le società di partecipazione che non rientrano nel novero dell'art. 33. Le forme di investimento collettivo e le società di partecipazione **di diritto nazionale con più di 20 investitori** non devono presentare alcuna dichiarazione circa la titolarità del diritto economico.

Qualora il contraente sia un veicolo d'investimento collettivo **estero** oppure una società di partecipazioni **con più di 20 investitori**, sussiste un'eccezione all'obbligo di accertamento degli aventi diritto economico soltanto se il veicolo d'investimento collettivo e/o la società di partecipazioni o la rispettiva società di gestione sono assoggettati a un'**adeguata vigilanza e regolamentazione in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo**. Possono tuttavia usufruire di tale deroga soltanto i veicoli d'investimento collettivi e le società di partecipazione che non sono domiciliati in Stati classificati dal GAFI come «high risk» o «non-cooperative countries and territories» (c.d. Stati NCCT).

Per ottenere l'idoneità all'apposita regolamentazione in deroga, il veicolo d'investimento estero o la società di partecipazioni estera deve pertanto avere il proprio domicilio in un cosiddetto stato cooperativo. I paesi che si trovano in un «ongoing process» ai fini dell'implementazione della Global AM/CFT Compliance rientrano parimenti nella regolamentazione in deroga e sono pertanto considerati come Stati cooperativi. Di conseguenza, i paesi «high risk» e «non cooperative» in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo non sono considerati come assoggettati ad una vigilanza adeguata, e ciò comporta l'attuazione di opportuni obblighi in materia di accertamento degli aventi diritto economico.

Riguardo agli **Stati cooperativi** è possibile partire dall'assunto che risultino adempiti i requisiti legali e normativi circa un adeguato livello di vigilanza e regolamentazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. A seguito dell'accorpamento nei FATF-Style Regional Bodies (FSRB), i quali a loro volta sono membri autonomi del GAFI, questi Stati svolgono attraverso la loro affiliazione ai FSRB un ruolo essenziale nella promozione di un'efficace attuazione delle Raccomandazioni GAFI. Inoltre, all'interno dei singoli FSRB vengono condotte valutazioni con cadenza regolare circa l'implementazione sul piano legale e normativo degli sforzi profusi in via continuativa sul piano internazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, anche gli Stati membri dei FSRB adempiono sotto ogni profilo i requisiti di un'adeguata regolamentazione circa la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Nell'art. 38 rientrano in particolare anche i cosiddetti «**Special Purpose Vehicles**» (**SPV**) utilizzati per l'emissione di titoli. Se i titoli emessi dagli SPV sono quotati in borsa, non occorre determinare l'identità degli investitori, in quanto la quotazione in borsa implica automaticamente il correlato obbligo di pubblicità.

L'art. 38 trova applicazione anche per le società di partecipazioni classificate come società di sede.

Per un veicolo di investimento collettivo organizzato in maniera corporativa e operante come intermediario finanziario trova applicazione l'art. 33. Qualora il contraente sia un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LRD, ad essere applicabile non è l'art. 38 bensì l'art. 33.

In **applicazione dell'art. 38 cpv. 5** è possibile rinunciare all'accertamento dell'avente diritto economico a prescindere dal numero di investitori esistenti se per conto di un veicolo di investimento collettivo o di una società di partecipazione opera un **intermediario finanziario in veste di promoter o sponsor**, il quale è in grado di attestare l'applicazione di regole adeguate in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Lo sponsor è responsabile per l'allestimento e la strutturazione di un fondo e sottopone altresì a esame la scelta dei direttori, della banca depositaria, dell'amministrazione e della direzione del fondo. Il promoter di un fondo è responsabile per la distribuzione delle quote e per il rispetto delle prescrizioni vigenti a livello locale in materia di distribuzione. Inoltre egli consegna agli investitori l'offering memorandum e l'apposito prospetto dei fondi, oltre a garantire il rispetto delle regole di distribuzione in conformità allo stesso offering memorandum.

Se un **intermediario finanziario ai sensi dell'art. 33 figura egli stesso in qualità di investitore** in uno strumento collettivo e/o in una società di investimento, non occorre parimenti accertare gli aventi diritto economico per conto dei quali opera detto intermediario finanziario.

Art. 39 Società di sede

Con l'impiego del termine «**indizi**», l'art. 39 cpv. 3 precisa che occorre decidere in funzione delle circostanze se si è effettivamente in presenza di una società di sede. Per la definizione del concetto di società di sede è possibile rimandare anche all'art. 2 lett. a ORD-FINMA. Se, ad esempio, il contraente dispone di uffici propri nonostante un indirizzo «c/o», l'entità in questione non dovrà essere necessariamente considerata una società di sede. In caso di dubbio è tuttavia necessario presumere sempre la presenza di una società di sede.

Se una banca, nonostante la presenza di indizi secondo l'art. 39 cpv. 3, giunge alla conclusione che nel caso concreto non si tratta di una società di sede (ad es. perché il contraente è attivo sul piano operativo o fa parte di un gruppo attivo sul piano operativo), essa deve documentare i motivi di tale decisione; a tale riguardo non sussistono prescrizioni formali. È possibile, ad esempio, allestire una nota informativa messa agli atti o inserire nel dossier le copie dei documenti da cui risulti l'attività operativa o altro.

Le **società di pura rifatturazione** non sono attive sul piano operativo e vanno quindi considerate come società di sede.

Non vengono classificate come società di sede le **holding e le subholding** (di seguito indicate come «holding»). Sono considerate holding le società che detengono la maggioranza di una o più altre società le quali a loro volta esercitano un'attività commerciale o di fabbricazione, ovvero altre attività produttive gestite secondo criteri commerciali, e il cui scopo non consiste direttamente o indirettamente in misura prevalente nell'amministrazione di patrimoni di terzi. La banca è comunque tenuta a mettere agli atti tale circostanza.

Le holding costituiscono pertanto un importante caso di applicazione dell'art. 39 cpv. 4, secondo il quale un contraente non deve essere classificato come società di sede anche in presenza degli indizi di cui all'art. 39 cpv. 3. Si tratta di società legate ad un gruppo i cui membri (in Svizzera o all'estero) esercitano un'attività commerciale o di fabbricazione, ovvero altre attività produttive in forma commerciale. Spesso le holding non hanno personale né locali commerciali propri, soprattutto se sono domiciliate presso una società del gruppo che esercita un'attività commerciale e i cui dipendenti lavorano anche per la holding stessa. Al contempo la holding rappresenta un elemento importante per l'amministrazione del gruppo. Per definizione, la holding in sé non esercita alcuna attività commerciale. La determinazione della titolarità del diritto economico in una holding non appare opportuna e, a seconda della struttura del gruppo, nella pratica non è tantomeno attuabile. Risulta pertanto adeguato trattare tali holding **in maniera analoga a una società attiva sul piano operativo** che esercita un'attività commerciale, di fabbricazione o altre attività produttive in ambito commerciale, con la conseguente necessità di ottenere dal contraente la presentazione di un **formulario K** con riserva degli art. 22 segg. Tale valutazione dovrà avvenire in base agli elementi del caso concreto, tenendo segnatamente in considerazione come criteri l'organizzazione del gruppo, il ruolo e la funzione della holding, la necessità della holding per il gruppo nonché il consolidamento. Il risultato di queste verifiche deve essere documentato; non vi sono al riguardo prescrizioni formali. È possibile, ad esempio, allestire una nota informativa messa agli atti o inserire nel dossier le copie dei documenti da cui risulti che il contraente fa parte di un gruppo attivo sul piano operativo.

Le **holding** che comprendono e/o amministrano soltanto i diversi valori patrimoniali (valori mobiliari, immobili, attività produttive, ecc.) di una **famiglia** o di un **altro gruppo di determinate persone**, ovvero perseguono esclusivamente l'obiettivo di consentire distribuzioni di dividendi a favore degli azionisti, devono essere **equiparate a società di sede**, con la conseguente necessità di accertare la titolarità del diritto economico.

In relazione al concetto di società di sede, soprattutto per le holding, si pone continuamente la questione relativa al trattamento delle **società immobiliari**. Queste ultime non costituiscono peraltro un segmento societario omogeneo, tale da consentirne una gestione standardizzata nell'ambito delle formalità. Una società immobiliare può detenere nel proprio portafoglio esclusivamente degli immobili e amministrarli direttamente; ma in relazione agli immobili può svolgere anche attività di locazione, urbanizzazione, finanziamento, compravendita, commercializzazione, ecc. La gamma spazia dalla **società di sede totalmente «passiva»**, per la quale è necessaria la presentazione di un **formulario A**, fino alla **società puramente operativa, per la quale va invece richiesto un formulario K**. Spetta quindi alla singola banca decidere di caso in caso circa le formalità da ricevere in funzione dello scopo aziendale e dell'attività operativa della società in questione.

In quanto società che persegue la tutela degli interessi dei propri membri o dei propri beneficiari mediante un'azione comune ai sensi dell'art. 39 cpv. 4 lett. a, può essere classificata come idonea anche una società estera o una struttura estera analoga che detiene **a scopo previdenziale** valori patrimoniali per un ampio numero di beneficiari.

Per le **comunioni di comproprietari per piani e le comunioni di comproprietari** con iscrizione nel Registro fondiario trova applicazione la disposizione in deroga di cui all'art. 35.

L'**avente diritto economico** sui valori patrimoniali di una società di sede può essere soltanto una persona fisica. Le eccezioni all'obbligo di accertamento sono disciplinate negli artt. 30 segg. Qualora come avente diritto economico venga appurata una società attiva sul piano operativo, è necessario accertarne altresì il detentore del controllo mediante il **formulario K**, in applicazione della regolamentazione generale in deroga di cui agli artt. 22 segg. Non risulta invece necessaria una dichiara-

zione della società indicata sul **formulario A** secondo cui essa detiene i valori patrimoniali in conto proprio, ovvero una dichiarazione supplementare del contraente secondo cui la società riportata sul formulario A detiene i valori patrimoniali in conto proprio. Per le società di sede devono essere sempre accertati tutti gli aventi diritto economico; per contro, l'estensione del diritto economico dei singoli titolari non deve comunque essere accertata o documentata (ad es. quote percentuali).

Le indicazioni relative a **fondazioni e trust** sono disciplinate negli artt. 40 e 41.

Art. 40 Fondazioni e art. 41 Trust

La documentazione relativa a fondazioni e trust è disciplinata negli articoli 40 e 41, da intendersi come **lex specialis per l'art. 39**. In questa categoria rientrano le strutture revocabili e irrevocabili, nonché discrezionali e non discrezionali (nella terminologia specifica dei trust: «revocable», «irrevocable», «discretionary», «non discretionary»).

- **Modulo S e T**

Per le **fondazioni** nonché per strutture analoghe è previsto il **modulo S**, mentre per i trust è previsto il **modulo T**. Qualora una struttura presenti caratteristiche al contempo revocabili e irrevocabili (c.d. «**forme miste**»), ai fini della definizione del tipo di struttura sul formulario S e/o T è decisiva la caratteristica preponderante della struttura stessa. Lo stesso principio trova applicazione laddove la struttura presenti contemporaneamente peculiarità discrezionali e non discrezionali. Fatta eccezione per l'art. 28 cpv. 3, le considerazioni riportate nel Commento all'art. 28 in merito al formulario A sono applicabili per analogia anche ai formulari S e T.

Qualora il contraente sia una fondazione e/o un trust con **scopo esclusivamente ideale**, trova applicazione l'art. 39 cpv. 4 lett. a. È quindi possibile rinunciare all'accertamento dell'avente diritto economico. La banca documenta questa fattispecie in modo adeguato.

Se una società giuridica o una società di persone attiva a livello operativo viene indicata sul formulario S o T ai sensi dei cpvv. 2, 3 o 5 dei modelli di formulario (ad es. settlor o fondatore), devono essere accertati i relativi detentori del controllo laddove non risultino applicabili le disposizioni derogatorie degli artt. 22 segg.

- **Disponente / settlor**

Come **fondatore** effettivo di una fondazione («disponente/fondatore») e/o di un trust («settlor») che non persegue esclusivamente uno **scopo ideale** (ai sensi dell'art. 39 cpv. 4 lett. a) deve essere accertata la persona che conferisce valori patrimoniali nella fondazione e/o nel trust attraverso il trasferimento del proprio patrimonio (ovvero parte di esso) all'interno di tale struttura.

I seguenti esempi (non esaustivi) descrivono situazioni in cui una persona deve essere accertata come fondatore effettivo, a prescindere dal momento di apporto dei valori patrimoniali nella fondazione o nel trust:

- una persona che effettua un conferimento patrimoniale in una fondazione e/o in un trust deve essere accertata come fondatore effettivo;
- una persona A trasferisce determinati valori patrimoniali a una persona B con la finalità sottintesa che in seguito tale persona B conferisca gli stessi valori patrimoniali in una fondazione e/o in un trust. La persona A deve essere accertata come fondatore effettivo.

- **Beneficiari**

Nella categoria dei beneficiari rientrano tutte le persone che, al momento della firma del formulario S e/o T, hanno diritto al patrimonio del trust o della fondazione ovvero ai rispettivi redditi, a prescindere dal fatto che i diritti dei beneficiari siano fissi oppure che le distribuzioni a loro favore possano essere effettuate esclusivamente a discrezione del consiglio di fondazione o del trustee (c.d. «beneficiari discrezionali»). Sono inoltre considerati beneficiari anche tutte le persone che hanno già ricevuto distribuzioni e che non sono escluse da ulteriori distribuzioni.

- **Beneficiari discrezionali**

Devono essere accertate come beneficiari discrezionali tutte le persone che sono indicate nominativamente in atti quali lo statuto, gli statuti accessori, il regolamento, il trust deed, la letter of wishes o documenti analoghi, oppure che risultano già determinabili su base individuale come appartenenti a un gruppo di beneficiari. Ad esempio, nel caso di una platea di beneficiari definita come «la moglie e tutti i discendenti diretti del settlor» è necessario indicare in maniera nominativa la moglie già esistente ed eventuali figli già nati, con tutte le indicazioni necessarie ai sensi del cpv. 4a) del formulario S e/o T. Se un gruppo di beneficiari

non comprende ancora persone attualmente in vita, è possibile accertare soltanto la platea dei beneficiari stessi ai sensi del punto 4b) del modulo S e/o T (ad es. «discendenti del fondatore»).

- **Beneficiari con aspettativa**

Le persone che possono maturare un diritto al patrimonio della fondazione e/o del trust ovvero ai rispettivi redditi soltanto al verificarsi di una condizione sospensiva o al raggiungimento di un determinato termine (con particolare riferimento alla scomparsa di un beneficiario di rango preminente), devono essere accertate come beneficiari **soltanto nel momento in cui si configura la suddetta condizione preliminare** o viene raggiunto il termine prefissato (c.d. «beneficiari con aspettativa»). Per tali beneficiari con aspettativa non è rilevante se gli stessi sono già determinabili individualmente al momento della firma del formulario S/T e se il diritto in questione sia assodato al verificarsi della condizione prefissata o al raggiungimento del termine oppure abbia carattere discrezionale.

Qualora, in virtù di una simile condizione sospensiva e/o di un simile termine, al momento della firma del formulari S e/o T non sussistano beneficiari attuali, devono essere indicate le persone e/o il gruppo di beneficiari che acquisiranno tale status dopo l'adempimento della condizione preliminare e/o al raggiungimento del termine prefissato.

- **Platea superiore a 20 beneficiari**

Qualora la platea attuale dei beneficiari comprenda più di 20 beneficiari determinabili in modo individuale privi di un diritto fisso a distribuzioni, deve essere accertata esclusivamente l'**indicazione della platea dei beneficiari** ai sensi del punto 4b). I beneficiari con un diritto fisso a distribuzioni devono essere accertati nominativamente e non deve risultare applicabile l'eccezione suindicata concernente una platea con più di 20 beneficiari accertabili individualmente. La documentazione della circostanza relativa alla presenza di una platea superiore a 20 beneficiari determinabili in modo individuale senza diritto fisso può ad esempio avvenire con un'apposita dichiarazione del contraente sul formulario S/T (ad es. annotazione «più di 20 beneficiari determinabili in modo individuale senza diritto fisso a distribuzioni») oppure in altro modo a livello interno alla banca (ad

es. accertamento della fattispecie in una nota informativa interna oppure nello storico del cliente).

- **Ristrutturazione**

Se la fondazione o il trust deriva da una ristrutturazione di una fondazione preesistente o di un trust preesistente, oppure dall'accorpamento di fondazioni o trust preesistenti, nel formulario S e/o nel formulario T è necessario attestare i dati del fondatore e/o del settlor originario.

- **Protettore e ulteriori persone**

Per le fondazioni, il contraente deve fornire indicazioni su ulteriori persone soltanto se esse hanno il diritto di designare o di nominare rappresentanti della fondazione, a condizione che tali rappresentanti possano disporre dei valori patrimoniali oppure abbiano il diritto di modificare l'attribuzione degli stessi o la designazione dei beneficiari. Per i trust, il contraente deve fornire indicazioni sul/sui protettore/i e/o su ulteriori persone soltanto se queste detengono un diritto di revoca in relazione al trust (in caso di «revocable trust»), ovvero abbiano il diritto di designare il trustee. Non devono essere pertanto registrati ad es. gestori patrimoniali, consulenti, ecc.

- **«Underlying company»**

Qualora una società di sede dichiarata in veste di contraente di detenere come c.d. società sottostante (underlying company) valori patrimoniali per conto di una fondazione o di un trust, la stessa deve essere identificata come contraente. La titolarità del diritto economico deve essere parimenti accertata mediante il formulario S e/o T.

- **Purpose trust**

Alcune giurisdizioni contemplano lo strumento del cosiddetto «non-charitable purpose trust». Si tratta di trust che perseguono uno scopo predefinito (non di pubblica utilità), per i quali **non esistono beneficiari** e che pertanto non contemplano distribuzioni in nessun momento a favore di una o più persone individuali. Esempi di finalità specifiche di tali non-charitable purpose trust sono:

1. manutenzione di un immobile appartenente al settlor, che quest'ultimo mette gratuitamente a disposizione dei propri genitori;
2. detenzione di una partecipazione in una società con lo scopo di garantire la continuità e l'indipendenza della stessa in una prospettiva di lungo termine dopo il decesso del relativo fondatore;
3. manutenzione della tomba di una determinata persona deceduta (ad es. del settlor deceduto).

Il concetto secondo cui per un puro purpose trust (non di pubblica utilità) non esistano beneficiari si pone in conflitto con i requisiti di documentazione di cui all'art. 41. Per tale motivo, in questi casi è necessario giudicare su base individuale se vi sono persone fisiche e/o giuridiche che traggono un beneficio economico diretto o indiretto dalle finalità specifiche del purpose trust in questione. Se tali persone esistono, devono essere considerate come beneficiari ai sensi dell'art. 41 e registrate nel formulario T al punto 4 unitamente a tutte le indicazioni necessarie.

Nell'esempio 1 devono essere considerati come beneficiari i genitori del settlor. Se nell'esempio 2 siamo in presenza di una società attiva sul piano operativo le cui quote sono detenute dal purpose trust, tale società deve essere considerata come beneficiaria e documentata come tale nel formulario T. Inoltre, in questo caso l'accertamento del detentore del controllo della società in questione deve avvenire in conformità alle disposizioni degli artt. 20 segg. Qualora la società le cui quote sono detenute dal purpose trust sia invece una società di sede, i relativi aventi diritto economico devono essere considerati come beneficiari del trust e documentati come tali direttamente sul formulario T al punto 4.

Se invece non esistono persone fisiche e/o giuridiche che traggono un beneficio dal purpose trust (esempio 3), nel formulario T è possibile rinunciare all'indicazione di un beneficiario. Questa circostanza deve essere debitamente documentata al punto 4 del formulario T (ad es. «questo non-charitable purpose trust è funzionale alla manutenzione della tomba del settlor xy, deceduto nel 1974»).

La documentazione conforme alla CDB di strutture che costituiscono una **forma mista** tra un consueto «trust per beneficiari» e il «non-charitable purpose trust» sopradescritto deve essere valutata individualmente tenendo in considerazione le peculiarità specifiche della singola struttura.

Le presenti considerazioni sul «purpose trust» trovano applicazione per analogia anche ad altre forme giuridiche (ad es. fondazioni aziendali) per le quali risultano pertinenti le peculiarità specificate.

Art. 42 Assicurazione sulla vita con tenuta di conto / di deposito separata (insurance wrapper)

L'art. 42 recepisce i contenuti della **Comunicazione FINMA n. 18** «Trattamento delle assicurazioni sulla vita con tenuta separata di conto/deposito».

Qualora una persona giuridica attiva sul piano operativo agisca come contraente assicurativo a titolo fiduciario (ad es. una «fiduciaria statica» di diritto italiano), è possibile rinunciare alla presentazione di un **formulario K**. In questi casi deve essere tuttavia sempre accertato il pagatore effettivo (e non a titolo fiduciario) per quanto concerne il premio. Qualora il pagatore effettivo del premio sia una società attiva sul piano operativo, è necessario accertarne il relativo detentore del controllo mediante il formulario K (ovvero coesistenza di formulario I e formulario K), laddove non trovi applicazione una regolamentazione in deroga ai sensi degli artt. 22 segg.

Capitolo 5: Delega e disposizioni in materia di monitoraggio

Le prescrizioni riportate in questo capitolo trovano applicazione sia per l'identificazione del contraente, sia per l'accertamento dei detentori del controllo e la determinazione degli aventi diritto economico.

Sezione 1 Delega

Art. 43 Delega per quanto concerne l'identificazione del contraente, l'accertamento del detentore del controllo e la determinazione dell'avente diritto economico

La banca ha la possibilità di delegare a persone o società l'**adempimento degli obblighi di diligenza**. A tale riguardo, viene richiesto un accordo scritto circa la delega, nonché la possibilità della banca delegante di controllare se il delegato adempie in modo corretto e integrale l'obbligo di diligenza. Nella prassi operativa, il controllo avviene alla ricezione dei documenti allestiti dal delegato, mentre i controlli in loco non sono strettamente obbligatori. A tale riguardo è necessario rammentare che la possibilità di una banca di delegare l'adempimento degli obblighi di diligenza a un soggetto terzo non deroga al fatto che la banca delegante continua a rispondere per qualsiasi carenza nell'adempimento degli obblighi di diligenza (cfr. Prassi della Commissione di sorveglianza CDB in materia di obbligo di diligenza delle banche 2013, C.1.1 pag. 3–4).

Secondo la prassi della Commissione di sorveglianza CDB, la conferma ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 secondo cui le copie trasmesse devono coincidere con gli originali può essere apposta direttamente sulle copie stesse oppure può avvenire mediante un documento separato (cfr. Rapporto di attività della Commissione di sorveglianza CDB 2005–2010, V.1.2.21 pag. 27).

A livello interno ad un gruppo, la delega può essere concordata **senza la forma scritta**. Ciò è giustificato dal fatto che il gruppo nel suo insieme è sottoposto a una

sorveglianza consolidata da parte dell'autorità di vigilanza e che all'interno del gruppo vigono standard di diligenza equivalenti. La delega può essere conferita senza necessità di forma scritta anche a un altro intermediario finanziario, a condizione che quest'ultimo sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e abbia adottato opportuni provvedimenti volti ad adempiere gli obblighi di diligenza in modo equivalente.

Una delega si configura soltanto se un terzo agisce per la banca come rappresentante incaricato contrattualmente. Per contro, non si è in presenza di delega se il rappresentante agisce in qualità di organo o di firmatario autorizzato della banca; di conseguenza, un contratto di delega non risulta necessario.

Una delega può avvenire anche a favore di una persona fisica, società di persone o persona giuridica con domicilio (o sede) all'estero.

Sezione 2 **Obblighi di documentazione**

Art. 44 Obbligo di garanzia

L'obbligo di garanzia è, ad esempio, soddisfatto se la disponibilità di un documento viene registrata nell'apposito sistema della banca (ad es. nell'archivio fisico o elettronico) permettendone la rintracciabilità. Vi è rintracciabilità quando l'ufficio interno di revisione o la società di audit ai sensi della Legge sulle banche è in grado di verificare il momento a partire dal quale il documento risulta disponibile nel sistema informatico della banca.

Secondo la prassi della Commissione di vigilanza CDB, la data di pervenimento di un documento d'identificazione – ad esempio mediante **timbro d'ingresso** – deve essere debitamente messa agli atti (cfr. Rapporto di attività della Commissione di vigilanza CDB 2001–2005, C.1.8 pag. 10).

Qualora sul formulario A manchi la data, essa potrà essere sostituita da un timbro di ricezione della banca. Un formulario non datato può considerarsi compilato correttamente se l'ufficio di revisione interno e la società di audit esterna possono accertare la ricezione del documento e/o la sua disponibilità nel sistema della banca.

La CDB non disciplina le modalità con cui i documenti devono essere conservati. Trovano pertanto applicazione le disposizioni del Codice delle obbligazioni vigenti in materia. Ai sensi dell'art. 957 CO è possibile conservare i documenti esclusivamente in formato elettronico a condizione che risultino soddisfatti i relativi requisiti. Non sussiste alcun obbligo di conservare una copia originale dei formulari A, I, K, R e T.

Art. 45 Tempistica di adempimento dell'obbligo di documentazione

Un conto può essere utilizzato soltanto nel momento in cui risultano presenti, integralmente e nella forma opportuna, i documenti richiesti ai sensi della CDB per l'identificazione del contraente, l'accertamento dell'avente diritto economico e la determinazione del detentore del controllo.

Un conto è considerato come utilizzabile a partire dal **momento in cui su di esso possono essere effettuate operazioni contabili**. Finché il conto resta bloccato, senza che possano esservi contabilizzati flussi in entrata e in uscita, esso non è considerato ancora come aperto. La banca deve essere in grado di dimostrare l'effettivo blocco del conto. Il fatto che non si sia effettivamente disposto del conto non è di per sé sufficiente. Se la banca non è in grado di dimostrare tale circostanza, viola il proprio obbligo di garanzia (cfr. Rapporto di attività della Commissione di vigilanza CDB 2001–2005, C.1.1 pag. 8).

A seguito della critica posta dal GAFI alla precedente disposizione, la regolamentazione in deroga per le relazioni d'affari documentate in modo parzialmente incompleto è stata inasprita con l'art. 45 cpv. 3 e 4. Adesso i conti non completamente documentati possono essere utilizzati anticipatamente soltanto a condizione che risultino soddisfatti cumulativamente i seguenti requisiti:

- mancano soltanto singoli dati e/o documenti, ovvero singoli documenti non risultano formalmente in regola;
- devono essere presenti indicazioni sufficienti sull'identità del contraente, nonché sul detentore del controllo e/o sugli aventi diritto economico;
- nel singolo caso, la banca deve effettuare una valutazione della situazione basata sul rischio e, in particolare, esaminare se l'applicazione dell'eccezione si renda necessaria al fine di non interrompere le attività operative ordinarie. Questa valutazione deve essere debitamente documentata.

I **documenti e/o i dati mancanti** devono essere integrati **entro 30 giorni dalla data di apertura del conto**. In caso contrario, il conto deve essere bloccato per i flussi di denaro sia in entrata che in uscita. In questo caso la banca deve nuovamente decidere in funzione del rischio se procedere a una risoluzione tempestiva della relazione d'affari oppure se, attraverso la concessione di un termine suppletivo, cercare di ottenere ancora l'integrazione dei documenti e/o dei dati mancanti.

Per le **operazioni di cassa**, la dichiarazione circa il detentore del controllo può essere effettuata ex post, a condizione che la raccolta di tali indicazioni venga avviata immediatamente dopo il perfezionamento della transazione (Rapporto della FINMA sull'indagine conoscitiva condotta dall'11 febbraio al 7 aprile 2015 in merito alla revisione totale dell'ORD-FINMA del 3 giugno 2015, punto 3.6.3).

Se le operazioni di identificazione del contraente e/o di accertamento del detentore del controllo o di determinazione dell'avente diritto economico sono effettuate da un'**altra unità del gruppo** ai sensi dell'art. 43, come momento determinante per l'adempimento dell'obbligo di documentazione ai sensi dell'art. 45 è considerato quello in cui è presente la documentazione necessaria presso un'altra unità del gruppo.

Per contro, in caso di **mandati per amministrare patrimoni** depositati presso terzi, dopo 30 giorni anziché il blocco del conto per gli ingressi e le uscite devono essere sospese le attività di gestione patrimoniale e/o disdetto il mandato di gestione patrimoniale, laddove entro il termine di cui sopra la banca non sia in possesso di tutti i documenti. La banca notifica per tempo tali conseguenze al cliente.

Le disposizioni circa l'obbligo di garanzia e la tempistica di adempimento dell'obbligo di documentazione trovano applicazione **non solo** per l'identificazione del contraente, l'accertamento del detentore del controllo e la determinazione dell'avente diritto economico, bensì anche per l'obbligo sancito nell'art. 15 di verifica dell'identità della persona che effettua l'apertura (cfr. Prassi della Commissione di vigilanza CDB sull'obbligo di diligenza delle banche 2013, C.3.3 pag. 6).

Sezione 3 **Obblighi di ripetizione**

Art. 46 Ripetizione degli obblighi di diligenza previsti dalla presente Convenzione in caso di dubbio

L'art. 46 si prefigge di garantire la corretta identificazione del contraente e l'esatta determinazione del detentore del controllo e/o dell'avente diritto economico. Occorre operare una netta distinzione rispetto all'ORD-FINMA, la quale sancisce altri obblighi (ad es. obblighi di sorveglianza oppure obbligo di stabilire il retroscena economico di transazioni inusuali). Un'eventuale violazione dell'ORD-FINMA non implica automaticamente una violazione della CDB. Gli obblighi di chiarimento a fronte di circostanze inconsuete e di rischi particolari sono disciplinati nell'ORD-FINMA e soltanto la FINMA e le società di revisione da essa incaricate hanno la facoltà di verificarne il rispetto.

L'art. 46 prevede un obbligo di ripetizione qualora sorgano **dubbi** circa la corretta identificazione del contraente, ovvero il corretto accertamento del detentore del controllo o la corretta determinazione dell'avente diritto economico. Analogamente alla prassi finora adottata, tali dubbi possono sorgere nell'ambito della relazione d'affari così come (secondo la formulazione di portata più ampia dell'art. 46) all'inizio e/o all'apertura di una relazione d'affari. In quest'ultima categoria rientrano ad esempio le indicazioni palesemente errate fornite dal cliente all'apertura di una relazione d'affari.

Tali dubbi possono essere motivati sulla scorta della constatazione di circostanze anomale. Nella fattispecie, simili circostanze si configurano se viene conferita una procura ad una persona che in maniera palese non intrattiene una relazione sufficientemente stretta con il contraente; in tale novero non rientrano le procure di amministrazione che consentono esclusivamente transazioni all'interno di una relazione d'affari ma non prelievi di denaro, in quanto il conferimento di una simile procura di gestione patrimoniale a terzi non ha nulla di inusuale e in un simile caso è soltanto il contraente a poter disporre dei valori patrimoniali. La constatazione di circostanze anomale si verifica anche laddove i valori patrimoniali apportati o prospettati eccedono ampiamente le possibilità finanziarie del contraente note alla banca.

Transazioni in contanti di importo elevato non costituiscono di per sé una circostanza insolita (cfr. sentenza del Tribunale arbitrale del 22 ottobre 2004). Occorre piuttosto valutare caso per caso alla luce delle fattispecie concrete (in particolare, considerando il tenore di vita del contraente) se una transazione in contanti sia da ritenersi insolita.

Qualora i dubbi circa la correttezza dei dati sul contraente e sul detentore del controllo e/o sull'avente diritto economico vengano fugati da opportuni chiarimenti ulteriori della banca, non è necessario richiedere la presentazione di un (nuovo) **formulario A, I, K, S o T**. Con il concetto di «opportuni chiarimenti ulteriori» viene specificato che nella CDB non sussiste alcun obbligo alla conduzione di verifiche non funzionali all'accertamento dell'identità del contraente, ovvero dell'avente diritto economico e/o del detentore del controllo. A tale riguardo, le banche sono libere di ripetere in alternativa la procedura di identificazione e/o quella per l'accertamento dell'avente diritto economico o del detentore del controllo.

Le relazioni d'affari in corso devono essere interrotte nei tempi più rapidi possibili senza dare adito a una **violazione contrattuale** e laddove non risultino adempiuti i requisiti dell'obbligo di comunicazione e/o del diritto di comunicazione (art. 32 cpv. 3 ORD-FINMA). Se la banca, in base alle istruzioni ricevute per l'invio della corrispondenza, non fosse in grado di contattare il contraente, prima di porre termine alle relazioni d'affari essa potrà attendere fino alla visita successiva, ovvero fino al prossimo invio della corrispondenza. In base alla prassi della Commissione di sorveglianza CDB, l'art. 46 stabilisce che devono essere interrotte tutte le relazioni d'affari in corso, e non solo quelle che hanno dato adito a sospetti (Rapporto sull'attività della Commissione di vigilanza CDB 2001–2005, C.4.18 pag. 51).

Capitolo 6: Divieto di assistenza attiva alla fuga di capitali

Il capitolo 6 e gli artt. 47–52 in esso contenuti restano invariati.

Capitolo 7: Divieto di assistenza attiva all'evasione fiscale e a pratiche analoghe

Il capitolo 7 e gli artt. 53–57 in esso contenuti restano invariati.

Capitolo 8: Disposizioni procedurali e di verifica

Nell'ambito della revisione della CDB 20 sono state adeguate le disposizioni procedurali in merito alla procedura abbreviata al fine di tenere debitamente conto del Regolamento procedurale.

Sezione 1 Procedimento

Art. 59 Controllo da parte della società di audit

L'art. 59 definisce le modalità di controllo sul rispetto della CDB da parte delle società di audit. Nella fattispecie, tale articolo rimanda alla Circolare FINMA determinante (Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit»). L'art. 59 sancisce esplicitamente che, ai fini della definizione del volume dei controlli a campione, così come ai fini dell'audit stesso, deve essere applicato un **approccio orientato al rischio**. Nell'ambito di questo approccio basato sul rischio, devono essere tenuti in considerazione in particolare criteri quali la tipologia dell'attività operativa svolta nonché il numero e la portata delle nuove relazioni d'affari aperte successivamente all'audit precedente. A seguito dell'avvenuta revisione parziale della Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit», nella CDB 20 viene meno il riferimento all'audit annuale. La frequenza e/o il ciclo di audit dell'ambito di audit «riciclaggio di denaro» si orientano ora alla situazione di rischio specifica del singolo istituto.

I termini entro i quali le **violazioni** devono essere notificate sono disciplinati nell'art. 59. In presenza di casi di lieve entità, la società di audit può imporre alla banca un termine entro il quale rimuovere la carenza accertata.

Art. 60 Procedura d'indagine

L'intera procedura di indagine è disciplinata in un'apposita disposizione separata.

Per i casi di lieve entità, l'**inquirente** ai sensi dell'art. 60 cpv. 4 è autorizzato ad archiviare la procedura di indagine entro la propria sfera di competenza. Una normativa analoga è presente anche nell'art. 6 del Regolamento relativo alle indagini.

L'art. 60 cpv. 2 stabilisce inoltre che gli Inquirenti **non sono competenti** al fine di chiarire in via pregiudiziale se sussistono violazioni contro le disposizioni dell'ORD FINMA. Le indagini sulle violazioni dell'ORD-FINMA vengono condotte dalla FINMA e/o dalle società di audit da essa incaricate.

Gli Inquirenti e la Commissione di sorveglianza CDB **non devono quindi indagare** se una banca ha accertato i retroscena economici di relazioni d'affari e transazioni conformemente a quanto previsto dalla Legge sul riciclaggio di denaro. Tale attività è oggetto dell'ORD FINMA e la relativa competenza spetta alla FINMA. Un'inchiesta per una possibile violazione dell'art. 46 deve essere condotta soltanto se esistono indizi concreti secondo cui i dati sulla persona indicata come contraente, detentore del controllo o avente diritto economico potrebbero non essere veritieri. **Non sono consentite le cosiddette «fishing expedition»**, ad es. il controllo sistematico degli estratti conto /deposito e dei giustificativi delle transazioni al fine di ricavare eventuali indizi che provino che la persona indicata in un formulario non è il legittimo avente diritto economico o detentore del controllo.

Art. 62 Procedura abbreviata

L'art. 62 offre tre possibilità di procedura abbreviata. Nell'ambito della procedura abbreviata viene attuata soltanto una procedura sanzionatoria, mentre quella di **indagine** da parte di un Inquirente **viene meno**.

Attraverso un'**autodenuncia** la banca può richiedere alla Commissione di sorveglianza CDB la conduzione di una procedura abbreviata. A tale richiesta viene allegato un apposito rapporto della rispettiva società di audit, nel quale è riportata la fattispecie alla base dell'autodenuncia.

Nell'ambito del procedimento abbreviato, ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 la Commissione di sorveglianza CDB deve poter assumere le proprie decisioni sulla base dei fatti indicati nel rapporto di audit.

La Commissione di sorveglianza CDB comunica le proprie decisioni alle parti coinvolte soltanto attraverso un atto dispositivo; la banca ha tuttavia la possibilità di richiedere entro 10 giorni una motivazione scritta della decisione.

Sezione 2 Disposizioni in materia di sanzioni

Art. 63 Casi di lieve entità

L'art. 63 prevede che, in presenza di un caso di lieve entità, la procedura a carico della banca rea dell'infrazione deve essere comunque archiviata **senza sanzioni**. A partire dalla CDB 16 lo strumento della nota di biasimo non è più contemplato.

L'art. 63 fornisce una descrizione generale dei casi considerati di lieve entità. Un caso si ritiene di lieve entità quando lo scopo specifico della CDB relativo alla lotta al riciclaggio di denaro, segnatamente l'identificazione del contraente e la determinazione del detentore del controllo e/o dell'avente diritto economico, risulta raggiunto anche se non tutti gli obblighi sanciti dalla CDB stessa sono stati rispettati in modo ineccepibile.

Qualora le carenze riscontrate costituiscano una **lacuna sistemica della banca**, non si configura più un caso di lieve entità ai sensi dell'art. 63.

L'art. 63 riporta alcuni esempi classificabili come casi di lieve entità. L'elenco ha carattere esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività.

Il termine di 30 giorni per la rimozione di lacune accertate in un secondo tempo di cui all'art. 63 lett. e viene computato a partire dal momento dell'apertura del conto ai sensi dell'art. 45 cpv. 2.

Art. 64 Infrazione della Convenzione di diligenza

Nel determinare la pena convenzionale, conformemente all'art. 64 cpv. 1 occorre tenere in debito conto il livello di gravità dell'infrazione. Va inoltre considerato il tipo di relazione d'affari interessata.

L'art. 64 cpv. 1 impone altresì alla Commissione di sorveglianza CDB di considerare, ai fini della sanzione, i provvedimenti già sanzionati da altre istanze nello stesso caso.

L'art. 64 cpv. 2 sancisce espressamente che un'omissione intenzionale della ripetizione degli obblighi di diligenza (art. 46) nonché una violazione intenzionale delle disposizioni circa il divieto di assistenza attiva alla fuga di capitali, all'evasione fiscale e a pratiche analoghe (artt. 47 - 57) è penalmente perseguibile. La presente fattispecie si configura come una precisazione e non come un emendamento.

Art. 65 Prescrizione estintiva

Il termine di prescrizione di cinque anni fissato nell'art. 65 decorre in ogni caso a partire dal momento in cui viene commessa una violazione alla Convenzione.

Se ad esempio dopo la scadenza del termine di cinque anni viene individuato nell'ambito di una relazione d'affari in essere un errore che dà adito agli obblighi di ripetizione di cui all'art. 46, la mancata contestazione della carenza riscontrata costituisce una nuova violazione della CDB. Tale violazione fa a sua volta scattare un nuovo termine di prescrizione di cinque anni.

La prescrizione viene sospesa per la durata della procedura, indipendentemente dalla tipologia della stessa (inclusa la procedura abbreviata).

Sezione 3 Organizzazione

Art. 66 Commissione di sorveglianza

L'art. 66 cpv. 1 stabilisce che soltanto la **maggioranza** dei membri della Commissione di sorveglianza CDB deve essere indipendente. Possono quindi essere elette come rappresentanti nella Commissione di sorveglianza CDB anche persone che svolgono un ruolo attivo nel settore bancario. In questo modo viene garantito che all'interno della Commissione di sorveglianza CDB sia rappresentato un adeguato livello sempre aggiornato di know-how ed esperienza in relazione agli sviluppi del settore finanziario.

Non si configura una posizione di **indipendenza** ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 se la persona in questione lavora in qualità di dipendente e/o mandatario per una banca svizzera o un commerciante di valori mobiliari svizzero, ovvero svolge una funzione di organo societario all'interno di tali strutture. Un membro della Commissione di sorveglianza CDB deve quindi ricusarsi laddove la Commissione stessa sia chiamata a trattare un caso concernente l'istituto finanziario con il quale tale membro è correlato nel senso suindicato. I dettagli sono disciplinati nel Regolamento della Commissione di sorveglianza CDB.


Al fine di garantire un ricambio periodico degli organi della Commissione di sorveglianza CDB, nell'art. 66 cpv. 3 viene riconfermato un limite di età per l'eleggibilità.

Art. 67 Inquirenti

Anche nella CDB 20 sono state mantenute le due possibilità a disposizione dell'Inquirente di **archiviare la procedura entro la propria sfera di competenza** o di richiedere l'archiviazione della procedura stessa alla Commissione di sorveglianza CDB.


Allegato: Esempi pratici

Esempio pratico 1




Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A e B, in quanto esse dispongono di una partecipazione pari o superiore al 25 % dei diritti di voto o del capitale sociale.

Esempio pratico 2




Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A e B. La persona A dispone di una partecipazione pari o superiore al 25 % dei diritti di voto o del capitale sociale, mentre B detiene una partecipazione superiore al 50 % dei diritti di voto o del capitale sociale nella società interposta Y-SA, sulla quale esercita quindi un controllo effettivo.

Esempio pratico 3




Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A, B e D. La persona C non deve essere determinata, in quanto D dispone di una partecipazione superiore al 50 % dei diritti di voto o del capitale sociale nella società interposta Y-SA ed esercita quindi il controllo effettivo sulla stessa.

Esempio pratico 4




Poiché nessuna persona fisica dispone di una partecipazione pari o superiore al 25 % dei diritti di voto o del capitale sociale, sul livello 1 della sequenza di accertamento non risulta possibile individuare alcun detentore del controllo. Qualora non sia presente alcun detentore che esercita un controllo «in altro modo palesemente riconoscibile» secondo il livello 2 della sequenza di accertamento, in conformità al livello 3 di tale sequenza è necessario accertare la persona incaricata della direzione operativa presso il contraente.

Esempio pratico 5




Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A, B e C, laddove queste esercitino congiuntamente l'esercizio dei propri diritti di voto mediante un patto di sindacato e insieme dispongano pertanto una partecipazione superiore al 25 % dei diritti di voto o del capitale sociale. Non devono essere invece accertate le persone fisiche D ed E.

Esempio pratico 6




Con il formulario K devono essere accertate la persona fisica A e la Y-SA. In virtù della disposizione in deroga di cui all'art. 22 non è necessario accertare i detentori del controllo della Y-SA.

Esempio pratico 7




Devono essere accertate mediante formulario K la persona fisica A, la banca e la Y-SA. In virtù della disposizione in deroga di cui agli artt. 22 e 24 non è necessario accertare i detentori del controllo della banca nonché della Y-SA.

Esempio pratico 8



Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A e C. Non deve essere invece accertata la persona fisica B, in quanto essa non dispone di una partecipazione superiore al 50 % dei diritti di voto o del capitale sociale della Y-SA.


Esempio pratico 9



Deve essere accertata mediante formulario K la persona fisica A.


La persona fisica B non deve essere accertata, in quanto la Z-SA esercita un controllo maggioritario sulla Y-SA. Allo stesso modo, non devono essere accertate le persone fisiche C, D ed E, in quanto nessuna di esse esercita un controllo maggioritario sulla Z-SA.

Esempio pratico 10




Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A, B e C. Per la società di sede S non deve essere ottenuto un formulario A separato. Devono essere accertati tutti gli aventi diritto economico della S Ltd. indipendentemente dalla loro quota di partecipazione, in quanto la S Ltd. si configura come una società di sede.

Esempio pratico 11




Devono essere accertati mediante formulario A sia la persona fisica A come avente diritto economico sui valori patrimoniali del contraente, sia la Y-SA. Deve essere accertata mediante formulario K la persona fisica B come detentrica del controllo sulla Y-SA.

Esempio pratico 12



Il contraente X-SA detiene a titolo fiduciario valori patrimoniali della persona giuridica Y-SA. Devono essere accertate mediante formulario K le persone fisiche A e B, in quanto esse dispongono di una partecipazione pari o superiore al 25 % dei diritti di voto o del capitale sociale nella X-SA. Inoltre, il contraente deve indicare sul formulario K che una terza persona detiene il diritto economico sugli averi patrimoniali presenti sul conto/nel deposito. Il contraente deve pertanto compilare un ulteriore formulario A, mediante il quale indica la Y-SA come avente diritto economico su tali averi patrimoniali. Di conseguenza per la Y-SA, in quanto società attiva sul piano operativo e non quotata in borsa, devono essere accertati i detentori del controllo mediante l'apposito formulario K. La domanda concernente la «detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali» sul formulario K ai fini dell'accertamento dei detentori del controllo della Y-SA non è necessaria. Se, oltre ad averi detenuti in modo fiduciario per conto della Y-SA, sui conti della X-SA si trovano anche averi propri, sul formulario A deve essere indicata non solo la Y-SA bensì anche la stessa X-SA.

Esempio pratico 14



La X Ltd. come contraente deve accertare mediante il formulario T le indicazioni necessarie circa il trust A.

Indice delle abbreviazioni

ASB	Associazione svizzera dei banchieri
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210
CO	Legge federale del 30 marzo 2011 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Codice delle obbligazioni), RS 220
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0
FATF / GAFI	Financial Action Task Force – Gruppo di azione finanziaria internazionale (consultabile su Internet all'indirizzo: http://www.fatf-gafi.org)
LICol	Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi), RS 951.31
LInFi	Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi), RS 958.1
LRD	Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD), RS 955.0
ORD-FINMA	Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del 3 giugno 2015 (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA), RS 955.033.0
RS	Raccolta sistematica del diritto federale (consultabile su Internet all'indirizzo: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html)



•SwissBanking

Schweizerische Bankiervereinigung
Association suisse des banquiers
Associazione Svizzera dei Banchieri
Swiss Bankers Association

Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea

+41 61 295 93 93
office@sba.ch
www.swissbanking.org